

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

L'avv. Paolo Romeo, nato a Reggio Calabria il 19/03/1947, ivi residente C.F. RMOPLA47C19D877J, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Franchina e dall'avv. Sandro Arena, congiuntamente e disgiuntamente ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Messina Via Dei Mille 243, giusta procura in calce espone e chiede quanto appresso

F A T T O

L'istante sin da giovanissima età, costantemente, ha svolto attività politica. E' stato esponente politico di rilievo ricoprendo incarichi di partito a livello locale e nazionale.

Ha ricoperto ruoli istituzionali - consigliere comunale, assessore, consigliere regionale - nonché vari incarichi politici di livello nazionale.

Nelle elezioni politiche del 1992 è stato eletto deputato nella circoscrizione della Calabria (**Allegato a-1**).

L'istante non ha mai riportato condanne penali .

Durante la sua permanenza alla Camera dei Deputati la D.D.A. della Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha richiesto, il 21/6/1993, l'autorizzazione a procedere perché indagato del reato p. e p. dall'art. 416 bis c.p. per aver fatto parte, in qualità di dirigente, della cosca De Stefano fino al 1991 e, successivamente, della struttura unitaria di vertice denominata "Cosa Nuova" (**Allegato a-2**).

L'autorizzazione a procedere non è stata concessa per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 455 del 15/11/93 recante modifiche all'art. 68 della Costituzione (D.L. che recentemente è stato reiterato).

Nelle consultazioni elettorali del 27/3/1994 l'Avv. Romeo, benché indagato per i reati di cui sopra si è candidato alla Camera dei Deputati nella lista "Socialdemocrazia per le Libertà" nel Collegio n. 16 della Circoscrizione Calabria, e non è risultato eletto.

Con l'imputazione di cui sopra è stato, successivamente, coinvolto nella c.d. Operazione "OLIMPIA", maxi inchiesta contro la criminalità organizzata condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Nell'ambito di tale operazione è stato destinatario di una richiesta di ordine di custodia cautelare (**Allegato a-3**) successivamente emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria (**Allegato a-4**).

Il provvedimento restrittivo è stato annullato dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria (**Allegato a-5**), il quale, entrando nel merito, ha censurato l'operato del G.I.P., **ritenendo insussistenti i gravi indizi**.

La pronuncia del Tribunale della Libertà ha retto anche al vaglio della Suprema Corte di Cassazione che, pronunciandosi con sentenza nr.188 il 16/1/1996 sull'impugnativa della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha ritenuto illegittimo l'arresto, realizzando così un giudicato custodiale (**Allegato a-6**).

V'è da aggiungere, infine, che l'esponente ha rinunciato all'udienza preliminare ed ha richiesto ed ottenuto il giudizio immediato (**Allegato a-7**).

In atto il relativo processo nr.16.95 è pendente presso la Corte di Assise di primo grado di Reggio Calabria.

L'istante ritiene che il provvedimento custodiale n. 46.93 RGNR DDA, n. 74.94 R.GIP. DDA, n. 65.94 R. OCC DDA emesso contro l'istante il 27.06.1995 ed allo stesso notificato il 17.07.1995, sia stato

assunto con colpa grave in relazione alle ipotesi previste dall'art 2 comma 3 della legge 117/ 88.

Ciò perché, al di là degli errori nell'attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione dei fatti e delle prove, la inosservanza dell'elementare dovere da parte dei magistrati di **conoscere** e prendere atto di tutti gli atti del procedimento in quanto pure entità materiali, e di **esaminarli**, ha comportato un travisamento di fatti che sono stati determinanti per la emissione del provvedimento custodiale che risulta pertanto errato, e integrante la colpa grave così come delineata e prevista dall'art. 2, comma 3, lett. d della legge 117/88..

L'errore, originato da ignoranza, disattenzione e trascuratezza degli atti processuali, ha prodotto pertanto una **assenza** di attività interpretativa di norme di diritto e di attività valutativa di fatti e prove, che ha indotto il magistrato ad una rappresentazione dei fatti palesemente, manifestamente contraddittoria con le risultanze degli atti del procedimento.

Pertanto, l'Avv. Romeo intende agire nei confronti dello Stato contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 117/88 per la responsabilità civile dei Magistrati.

I rilievi che si muoveranno alla attività giudiziaria del magistrato interesseranno i seguenti argomenti :

A - La responsabilità civile del magistrato ex art. 2, comma 3, lett. d

Prima di introdurre la esposizione dei fatti attraverso i quali si assume la illecita condotta giudiziaria, si ritiene opportuno prospettare quali sono le coordinate, sul piano dottrinario, che sostengono una tale richiesta.

La disciplina della colpa grave nella emanazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è contenuta per intero nell'art.2, comma 3, lett. d della legge 13 aprile 1988 n. 117 ed è in esso che vanno individuati i

riferimenti all'intero ventaglio della erroneità, sia in punto di diritto, sia in punto di fatto.

L'espressione "fuori dai casi consentiti dalla legge" richiama il concetto generale di violazione di legge già utilizzato dall'art. 2, comma 3, lett. a) e perciò fa riferimento alle violazioni di legge vizianti il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Si ha "violazione" attraverso qualsiasi forma di contrarietà alla legge.

Costituisce colpa grave ogni errore di diritto che sia negligente ; non determinato da errore di interpretazione e che sia altresì inescusabile.

L'error iuris è generato dalla ignoranza o dalla disattenzione o dalla trascuratezza della disposizione violata.

La qualificazione di " inescusabile" della negligenza serve a graduare l'errore di diritto, non dovuto ad interpretazione e quindi serve ad introdurre una limitata casistica di fatti che possono avere rilevanza di "scusante".

La espressione "senza motivazione" non limita il discorso alla materiale ed assoluta assenza di parte motiva; delinea invece l'errore di fatto colposo in ordine alla emanazione dei provvedimenti restrittivi della libertà.

Con tale espressione la lett. d) addita un ambito di erroneità negligente in punto di fatto più ampio di quello corrispondente al semplice travisamento del fatto di cui alla lettera b) e c) .

Essa esclude qualsiasi accertamento sulla sua eventuale scusabilità.

L'errore di fatto causativo di responsabilità per colpa grave, genericamente individuabile quale errata percezione della realtà empirica da parte del giudice, è quell'errore non dovuto a "valutazione del fatto e delle prove".

E' colposo l'errore incontrastabilmente emergente dagli atti del procedimento che sia anche negligente cioè non dovuto ad attività valutativa.

Il giudice della responsabilità non è chiamato a sindacare la diligenza o meno della attività valutativa, ma solo a constatare l'assenza di essa, sub specie di ignoranza o disattenzione degli atti del procedimento, unica forma di negligenza rilevante.

L'assenza in senso lato della motivazione corrisponde all'affermazione o negazione di un fatto la cui esistenza sia incontrastabilmente esclusa o asseverata dagli atti del procedimento.

Sarà riscontrabile tutte le volte che si ravvisi un difetto di motivazione, *sub specie* di contraddittorietà, incongruità, insufficienza, illogicità della stessa, nell'accertamento dei presupposti fattuali per l'emanazione del provvedimento restrittivo.

Ai fini della valutazione circa la incidenza preclusiva della "clausola di salvaguardia" ex art. 2, comma 2, si tratta di distinguere una valutazione semplicemente errata, espressione diretta del libero convincimento, da una valutazione non solo errata, ma altresì del tutto illogica, contraddittoria, insufficiente, la cui erroneità corrisponde insomma ad un difetto, o assenza, in senso relativo, di motivazione.

Una più ampia applicazione della colpa in punto di fatto ex art. 2, comma 3, lett. d, deriva quindi dal profilo della c.d. logicità del giudizio profilo del tutto estraneo nella ipotesi della lett. b) e c).

A1 - Violazione art. 405 e 406 cpp : tardiva richiesta della proroga dei termini

La richiesta di proroga delle indagini viene avanzata dal Dr. Macrì al G.I.P. il 18/10/94 (**Allegato a1 -1**).

Essa viene inoltrata dopo che era già scaduto il termine di un anno, ovvero quattro giorni dopo, atteso che la iscrizione nel registro delle notizie di reato è antecedente il 13.05.93 e che il 21/6/93 erano abbondantemente decorsi i trenta giorni (termine previsto dall'art 344 del cpp) dall'inizio delle indagini sulla posizione dell'avv. Romeo.

Tali indagini sono state sicuramente avviate con l'interrogatorio del collaboratore Barreca Filippo del 05.05.1993 e sono proseguite con la delega che il dr Macri il 13.05.93 conferisce alla DIA per le indagini sul contenuto del citato verbale di interrogatorio di Barreca. (**Allegato a1-2**) A questi giorni devono aggiungersi gli undici mesi a decorrere dal 15/11/1993, data di entrata in vigore del D.L. n. 455 e pertanto il termine utile per la richiesta di proroga era il 14/10/1994.

Il PM incorre pertanto nella violazione del 1° comma dell'art. 406 che prevede la possibilità di avanzare richiesta di proroga dei termini previsti dall'art. 405 “prima della scadenza”.

Stante la tardiva richiesta di proroga dei termini di indagine, il G.I.P., ai sensi dell'art. 406 comma 7 c.p.p. avrebbe dovuto negare la proroga e fissare il termine al P.M. per le richieste a norma dell'art. 405 c.p.p.

Una attenta valutazione dei sopra richiamati atti, delle bozze, delle cancellature e delle correzioni in esse contenute, (**allegato a1-3**) fa emergere l'affanno ed il travaglio registratosi attorno alla produzione dei due atti.

Nel caso in esame non può parlarsi di errata interpretazione di una norma quanto invece di omessa applicazione.

A2 - Violazione art. 343 e 344 c.p.p.: le indagini dopo la richiesta di a.p.

Ai sensi dell'art. 343 e 344 c.p.p. è fatto divieto di compiere atti di indagini sino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione a procedere.

Nel caso in specie dovevano essere sospese le indagini dal 21/6/93 giorno della richiesta dell'autorizzazione a procedere e le stesse potevano essere riprese il giorno 15/11/93, data dell'entrata in vigore del D.L. n. 455 recante modifiche all'articolo 68 della Costituzione.

Vi è che in tale periodo vengono, con palese violazione delle citate norme, comunque esperiti i seguenti atti concernenti la posizione Romeo:

02/07/93	Interrogatorio avv. Catanoso Pietro (Allegato a2-1)
05/05/93	Interrogatorio avv. Tommasini Emidio (Allegato a2-1)
08/07/93	Informativa Questura su Presto (Allegato a2-1)
12/07/93	Interrogatorio avv. Verdirame Giuseppe (Allegato a2-1)
12/07/93	Interrogatorio Sig. Logoteta Demetrio (Allegato a2-2)
13/08/93	Interrogatorio arch. Borrello Giovanni (Allegato a2-1)
13/07/93	Interrogatorio sig. Iannò Claudio (Allegato a2-1)
14/07/93	Interrogatorio sig. Polimeni Giovanni (Allegato a2-1)
15/07/93	Interrogatorio avv. Murolo Giancarlo (Allegato a2-1)
15/07/93	Interrogatorio sig. Talamo Angela (Allegato a2-1)
00.07.93	Richiesta copia processo ADDIS + altri (Allegato a2-3)
19.07.93	Richiesta alla DIGOS su Romeo e inf. 27.7.93(Allegato a2-4)
22/07/93	Interrogatorio sig. Martino Natale (Allegato a2-1)
26.07.93	Accertamenti m.llo Amico pag. 29300 (Allegato a2-5)
27.07.93	Richiesta atti dalla Questura di RC (Allegato a2-6)
20.09.93	Richiesta documenti Reparto Operativo RC -(Allegato a2-10)
30.09.93	Informativa Eportentosi (Allegato a2-1)
08.11.93	Da ROS a Dr. Macrì informazioni su Zamboni e Saccà pag. 29317 (Allegato b4.9-1)

16.11.93 Informativa su Zamboni del 15.11.93 (**Allegato b4.9-2**)

11.11.93 Richiesta al SISME ed al SISDE f. 29702 (**Allegato a2-7**)

Quali erano i doveri del GIP rispetto a tale violazione di norme da parte del PM ?

Avrebbe dovuto rilevare e dichiarare inutilizzabili ai sensi dell'art. 343 comma 4 e 191 c.p.p. tutti gli atti compiuti dal 21.06.93 al 14.11.93. Inoltre ove avesse provveduto così come prescritto dall'art.407 comma 7 c.p.p. non avremmo avuto quel tipo di sviluppo delle indagini. In sostanza il mancato rispetto di tali adempimenti ha certamente falsato, alterato l'insieme degli atti utilizzabili ed i tempi legittimi di formazione degli stessi, falsando così qualsiasi valutazione successivamente assunta.

B1 - Criterio di valutazione nell'esame degli atti del procedimento del Gip

Per una corretta e compiuta comprensione del metodo assunto dal GIP per svolgere l'attività valutativa degli atti del procedimento 46.93 RGNR in ordine alla posizione di Romeo Paolo, basta rilevare una delle poche frasi - sicuramente frutto di autonoma espressione del pensiero del magistrato - contenuta nella premessa del provvedimento. A pagina 34 cpv 4 si legge: *“dovendosi esaminare la posizione personale dell'imputato Paolo Romeo, accusato di essere un affiliato della cosca De Stefano, < sufficit > estrapolare dalla ponderosa documentazione prodotta a sostegno della complessa ed articolata richiesta cautelare avanzata nel presente processo il quadro degli elementi di prova raccolti dal PM a carico di Romeo”* .

Ciò equivale ad ammettere che l'esame degli atti è stato limitato a quelli posti dal PM a sostegno dell'accusa ignorando gli altri.

Inoltre l'affermazione sottende un pregiudizio. Corrisponde allo stato d'animo di chi, dopo la lettura degli elementi contenuti nel quadro indiziario confezionato dal PM, lo ritiene sufficiente per potere esprimere il giudizio prognostico di colpevolezza di cui all'art. 273 cpp e rinuncia aprioristicamente all'esame di tutti gli altri atti, acquisiti nel procedimento, ma non richiamati dal PM.

Da ciò deriva: - un viziato, autonomo processo logico nella ricerca del requisito effettuale che si richiede all'indizio; - una valutazione dei soli elementi indizianti scelti attraverso una mirata selezione da parte dell'accusa.

La verifica processuale, circa la reale sussistenza della circostanza di fatto posta a base del sillogismo indiziario, da parte del Gip, giudice terzo, non vi è stata. Ciò perché, per scelta, tale verifica, è stata limitata all'ambito "addomesticato" del quadro indiziario rilevato dal PM.. Il GIP ha omesso di esplorare tutti gli atti del procedimento dai quali sarebbero potuti emergere (come si dimostrerà) dati escludenti incontrastabilmente la esistenza di quei fatti accreditati come certi dal PM.

E' classica la distinzione tra indizi positivi e negativi. Quando si hanno più indizi, in relazione al fatto da provarsi, il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente. E' vero che dalla previsione dell'art. 273 cpp non è richiesto la necessaria concordanza degli indizi e che pertanto vi è la possibilità che la misura custodiale sia applicata anche in presenza di indizi contraddetti da altri, purchè i primi siano definibili <gravi>. Ciò comunque presuppone la conoscenza di tutti gli atti, di tutti i fatti, di tutti gli indizi. Può accadere che anche quando sia acquisita, da una parziale lettura degli atti, il convincimento della esistenza di indizi che da soli hanno "capacità dimostrativa", dall'esame e conoscenza di tutti gli atti possono emergere indizi che hanno maggiore

capacità dimostrativa dell'esatto contrario di quanto si era, sino a quel punto, ritenuto convincente.

Giova considerare inoltre che la citata affermazione del GIP esprime una condizione di obiettiva difficoltà del magistrato il quale:

- rileva che la documentazione prodotta è **ponderosa** ;

la circostanza è assolutamente vera atteso che la documentazione si compone di oltre 130.000 pagine contenute in oltre 170 faldoni ;

- rileva che la richiesta cautelare avanzata è **complessa ed articolata**;

anche tale circostanza è vera ove si tenga conto dei seguenti dati

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DELLA DDA DI RC DEL 15.03.95

RICHIESTE	N.	502
CAPI DI IMPUTAZIONE	N.	453
POSIZIONI PERSONALI	N.	2.188

Capi di imputazioni articolati	Nr	Nr.	Nr.
per capitoli	Imp.ni	Posiz..	
imp.ti			

Cap. " I segnali del mutamento " - omicidi - A	10	26	23
Cap. " La seconda guerra di mafia" - omicidi - B	172	768	93
Cap. " Il traffico delle armi" C	45	83	43
Cap. " Attentati estorsioni e rapine " D	106	338	80
Cap. " Commercio di stupefacenti " E	61	112	58
Cap. " I nuovi organigrammi " F	20	405	347
Cap. " Le devianze istituzionali" G	34	47	23
Cap. " la politica della ndrangheta" H	5	9	9

- ha conoscenza del fatto che la Procura della Repubblica titolare della richiesta al GIP, impaziente per la lentezza con cui l'ufficio del GIP procede all'esame della richiesta, scalpita. Avanza per tale ragione proteste dirette ai vertici giudiziari locali ed al Consiglio Superiore della Magistratura. La protesta diventa pubblica ed insinuante attraverso interviste che il dr Boemi rilascia a quotidiani locali. **(Allegato b1-1)**

Non vi è dubbio che tale attività esercita sul GIP una indiretta pressione. Il messaggio è preciso: occorre accelerare, fare in fretta. Il contrario produrrebbe un blocco dell'azione penale posta in essere per la lotta alla criminalità.

La conseguente scelta operativa del GIP quale è stata ?:

“Sufficit estrapolare (dalla documentazione) il quadro degli elementi di prova raccolti (confezionati) dal PM a carico del Romeo.”

Se quanto sin qui esposto, pur essendo una conclusione tratta dalla interpretazione letterale e logica della esplicita dichiarazione, può apparire solo una mera ipotesi del metodo di lavoro del G.I.P., dai fatti e dalle argomentazioni che seguiranno, troverà invece una puntuale conferma.

B2 - L'O.C.C. : struttura, contenuto e forma

E' fondamentale conoscere sotto ogni aspetto la ordinanza di custodia cautelare sia per valutarne il merito e coglierne il processo logico che lo sottende sia per individuare gli atti di riferimento su cui si articola la motivazione. Da un tale esame si ricava che :

La struttura:

La ordinanza è costituita da 68 pagine e consta:

- a) di una premessa, da pag. 2 a pag. 4, di carattere generale utile ad inquadrare la posizione Romeo all'interno della complessa ed articolata richiesta cautelare avanzata nel procedimento 46.93RGNR DDA.

- b) di un insieme di stralci di verbali di interrogatorio dei collaboratori, da pag. 4 a pag. 21, su cui si basa la costruzione accusatoria.
- c) la prospettazione di <<una serie innumerevole di adeguati riscontri >>, da pag. 21 a pagina 33, e più precisamente da: - una relazione di servizio del 22.01.1975 della Squadra Politica della Questura di Reggio Calabria ; - la circostanza del sostegno elettorale alle elezioni politiche del 5.4.1992 da parte di tale Presto Antonio presunto affiliato alla cosca Libri ; - i rapporti tra Romeo Paolo e Martino Paolo ; - le digressioni sulla figura politica di Romeo Paolo ; - la biografia giudiziaria di Romeo Paolo.
- d) la fuga di Freda costituisce il pezzo forte del provvedimento ed assorbe ben 32 pagine ovvero da pag. 34 a pag. 65.
- e) una mezza pagina per qualche breve valutazione sulle esigenze cautelari ed altre poche righe per ordinare la cattura.

Il contenuto:

Il punto **a** ovvero la premessa generale del provvedimento è del tutto simile a quella di qualsiasi altro imputato della cosca De Stefano.

Il punto **b** è prelevato dalla informativa DIA dell'1/12/1994. Infatti coincidono perfettamente gli stralci dei verbali di interrogatorio esaminati e valutati dalla DIA e quelli proposti dal GIP che sicuramente non ha compiuto una valutazione complessiva di tutte le dichiarazioni dei collaboratori riguardanti Romeo, ovvero non ha compiuto alcuna attività selettiva delle dichiarazioni.

I riscontri di cui al punto **c** ripropongono le stesse circostanze, con la medesima articolazione, e con le medesime valutazioni del P.M. e della DIA.

Anche la questione relativa alla “fuga di Freda” (punto **d**) prevalentemente acquisisce le argomentazioni del dr Macrì e della DIA con

il richiamo a due soli atti istruttori costituiti dal v.i. del dr Canale Parola e dal v.i. di Franco Freda

La forma:

Come si può rilevare, dall'**allegato b2-1**, e dagli altri elementi emersi dall'esame comparativo dell'O.C.C con gli altri provvedimenti, ci troviamo di fronte ad un atto elaborato attraverso l'acritica copiatura di pregresse formulazioni che non è stato filtrato per verificare la rispondenza "ai criteri seguiti dall'Ufficio del GIP" richiamati a pagina 21 dell'O.C.C e riportati da pagina 32 a pagina 35 dell'O.C.C riguardante il capo di imputazione F10, che non ha valutato le emergenze processuali.

La maggior parte della ordinanza, epurata degli stralci dei verbali di interrogatorio, è identica alla stesura della richiesta di autorizzazione a procedere.

Ripropone quindi lo stesso contenuto, la medesima struttura argomentativa, la identica forma espositiva.

La valutazione sui vari fatti posti a base dell'accusa resta invariata, i fatti sono gli stessi, ne uno in più, ne uno in meno.

Identica esposizione del concetto relativo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori in ordine :

- alla protezione politica data dall'avvocato Romeo ai poteri criminali (pag.11, col. 1, comma 1 = pag. 22, cpv 2)
- alla protezione giudiziaria data dall'avvocato Romeo ai poteri criminali (pag.11, col. 1, comma 1 = pag. 22, cpv 2)
- agli appoggi elettorali ricevuti dall'avvocato Romeo dai poteri criminali (pag.11, col. 1, comma 1 = pag. 22, cpv 2)
- alla posizione di promotore ed artefice della pace mafiosa (pag.11, col. 1, comma1 = pag. 22, cpv 2)

- al ruolo di sempre maggiore rilievo nelle organizzazioni mafiose (pag.11, col. 1, comma 1 = pag. 22, cpv 2)
- alla diversità delle fonti di conoscenza di Lauro e Barreca (pag.12, col. 2, comma 3 = pag. 23, cpv 3)
- ai riscontri esterni (pag. 13, col.1, comma 1 = pag. 24, cpv. 1 e 2)
- al riscontro appoggio elettorale (pag.14, col. 1, comma 1 = pag. 24, cpv. 4)
- al riscontro rapporti Martino Paolo - Romeo Paolo (pag. 14, col. 2, comma 1 = pag. 25, cpv. 2)
- appartenenza dell'avvocato Romeo al clan De Stefano sino al 1991 (pag 15., col. 1, comma 3 = pag. 27, cpv. 2)
- all'appartenenza dell'avvocato Romeo a "Cosa Nuova" dal 1991 in poi (pag 15., col. 1, comma 3 = pag. 27, cpv. 2)
- all'assenza di rapporto professionale Romeo-Martino (pag 15., col. 1, comma 4 = pag. 27, cpv. 3)

Potremmo definire la motivazione della ordinanza del GIP, una motivazione *per relationem* atteso che essa rinvia (perché testualmente ripropone) alla giustificazione espressa nel provvedimento del 21.06.93, con l'unica differenza, non di poco conto, che il primo provvedimento non ritiene sussistente i gravi indizi ex art. 273 cpp, mentre il secondo non ha dubbi.

A parte ogni considerazione sulla legittimità della motivazione *per relationem* in generale, nel caso in esame l'aspetto aberrante, paradossale è che diversi sono i ruoli e le funzioni dei magistrati che stendono i due provvedimenti, diversa configurazione giuridica hanno quindi gli atti prodotti, ma soprattutto diversi sono i tempi, le fasi delle indagini preliminari in cui vengono emessi i provvedimenti, quindi diversa è la piattaforma documentale su cui essi si fondano.

Il semplice accertamento di queste circostanze basterebbe per definire illecita la condotta del GIP, giudice terzo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. d) l. 117/88, senza entrare nel merito dei fatti per provarne concretamente le violazioni di norme di diritto e l'assenza di motivazione.

B3 - La mancata attività di indagine e di verifica

Il G.I.P. nella O.C.C., a pag. 4, ha rilevato testualmente che *“Tanto necessariamente premesso, deve rilevarsi che la prospettazione accusatoria formulata a carico del Romeo è basata sulle dichiarazioni accusatorie di diversi collaboratori di giustizia e su una concreta attività di verifica che ha consentito di individuare elementi significativi di riscontro”*.

Per una serie di considerazioni che di seguito si esporranno, la affermazione circa la esistenza di una concreta attività di verifica svolta dagli inquirenti è affermazione contraria al vero così come può agevolmente rilevarsi dagli atti del procedimento e dalle stesse dichiarazioni rese dagli inquirenti nel corso delle fasi dibattimentali (dichiarazioni Colonnello Pellegrini (**Allegato b3-1**) e Capitano Di Fazio (**Allegato b3-2**) ed, inoltre, tale affermazione è frutto di inescusabile negligenza rilevabile dal contenuto, dalla struttura e dalla forma della O.C.C. che risulta essere un collage di brani, copiati testualmente dalla richiesta di provvedimento di custodia cautelare, che a sua volta ripropone fedelmente il contenuto della richiesta di autorizzazione a procedere. (**Allegato b2-1**).

L'attività di indagine a carico dell'Avv. Romeo veniva avviata dal sostituto procuratore della DNA, Dr. Macrì, applicato alla DDA di Reggio Calabria il 15/3/1993, il quale, nell'ambito del procedimento penale n. 23/93, De Stefano + 34, che aveva prodotto la emissione di 35 O.C.C. a carico della cosca De Stefano, curava l'approfondimento di un suo personale antico convincimento secondo cui era esistito a partire dagli anni

'70 un intreccio tra eversione nera e 'ndrangheta, come è dato rilevare da sue precedenti dichiarazioni, (**All. b3.3**) dal raccordo che egli mantiene con il G.I. di Milano Dr. Salvini titolare della indagine sull'attività stragista (**Allegato b3-4**).

In tale contesto e per queste finalità investigative egli: a) procedeva all'interrogatorio di due collaboratori di giustizia, Lauro Ubaldo Giacomo (v.i. del 17/5/93) e Barreca Filippo (v.i. 5/5/93, 18/5/93, 10/6/93); b) curava l'emissione dell'avviso di garanzia notificato all'Avv. Romeo il 24/5/93; c) redigeva una argomentata richiesta di autorizzazione a procedere che veniva inoltrata alla Camera dei deputati il 21/6/93.

L'inquirente, in questa fase, non riteneva sussistenti i requisiti richiesti dagli artt. 273 e 274 del c.p.p. e, pertanto, non richiedeva l'autorizzazione all'arresto.

Egli infatti in essa, sosteneva : *“E' necessario tuttavia un rigoroso approfondimento di tutti i temi di indagine in precedenza specificati.... al fine di poter approfondire e completare le indagini preliminari in corso e potere conseguentemente assumere le successive determinazioni in merito all'esercizio dell'azione penale”*.

I temi di indagine indicati dal Dr. Macrì nella citata a.p. sono:

- 1) Indagine patrimoniale Avv. Romeo;
- 2) Attività amministrativa dell'Avv. Romeo presso il Comune di Reggio Calabria;
- 3) Possidenze immobiliari;
- 4) Mappa dei voti ottenuti nelle elezioni del 5/4/92 ;
- 5) Ruolo nelle trattative di pace;
- 6) Le premesse politiche dell'inserimento di Romeo nei moti di Reggio;
- 7) Il ruolo avuto nella “fuga di Freda”;

- 8) L'appartenenza dell'Avv. Romeo nelle organizzazioni extra parlamentari di destra;
- 9) Attività che in concreto sono state effettuate in favore delle cosche del reggino;
- 10) Ruolo dell'avv. Romeo nel sistema di potere criminale reggino;
- 11) Ruolo di mediazione tra le cosche e ambienti giudiziari;
- 12) Appartenenza dell'avv. Romeo alla Massoneria
- 13) Ai Servizi Segreti;
- 14) Alla Struttura Gladio;
- 15) Progetti Politici Separatisti.

Emerge chiaramente dagli atti compiuti nelle diverse fasi delle indagini preliminari, che rispetto alla produzione di indagine annunciata dal P.M. il 21/6/93 e svolta nell'arco di 18 mesi su almeno 15 temi trattati, gli unici elementi riguardanti specificatamente l'avv. Romeo sono rappresentati : a) in qualche inconcludente interrogatorio di testi, ovvero (Mallamaci Benedetto, Canale Parola, Franco Freda), b) in qualche interrogatorio di approfondimento dei soliti collaboratori; c) in una delega del dr. Macrì alla Questura per indagare sugli appunti Martino (v. **All. a2-1**) e di una richiesta alla DIGOS di Reggio Calabria (v. **All. a2-4**) dei precedenti politici dell'avv. Romeo; d) in qualche richiesta ad altri organi dello Stato avanzata direttamente dal Dr. Macrì. (v. **allegati cap. B4**)

Che le fonti di accusa siano costituite soltanto dai predetti elementi emerge anche dall'elenco dei testi indicati dall'accusa per il dibattimento. (**Allegato b3-5**)

Si può rilevare, al contrario di quanto erroneamente affermato dal G.I.P., che non soltanto non sono state svolte attività né di indagine sui temi annunciati dal P.M. né di verifica delle dichiarazioni dei collaboratori ma addirittura vengono intraprese nuove fantasiose ipotesi investigative che

danno esito negativo. Infatti la persistente, ostinata, antica convinzione del dr Macrì circa la esistenza di un permanente asse ndrangeta-eversione-massoneria lo induce a battere tale nuova pista investigative nell'ambito del procedimento 23/93 (De Stefano + 34) per verificare se le eventuali dirette responsabilità in ordine alle stragi di Roma, Milano e Firenze del 1993 potrebbero avere avuto scaturigine da tale ambiente. A tal fine delega le indagini alla Dia di Reggio Calabria che nel fornire al magistrato la relativa informativa denomina tale attività “ Operazione NagasaKi” e nel cui ambito vanno ricondotte gli approfondimenti sulla posizione del dr Zamboni e del “generale Saccà”, su Sembianza Benito (**allegato b3-6**) su Franco Freda e Paolo Romeo a Verona (**Allegato b3.7**). Peraltro il dr Macrì non mancherà di rendere pubbliche tali attività attraverso un a intervista del 03.09.1993 al settimanale Panorama (**Allegato b3-8**)

Alla luce di quanto sopra esposto è di tutta evidenza come la affermazione circa la esistenza di una concreta attività di verifica sia contraria al vero, sia errata. L'errore, da parte del G.I.P., non scaturisce da un giudizio sbagliato a seguito dell'esame dell'insieme degli atti, non è un semplice errore di valutazione degli atti. La errata affermazione deriva dalla mancanza di una puntuale verifica di tutti gli atti del procedimento che ove fosse stata compiuta avrebbe indotto ad affermare l'esatto contrario.

B4 - Assenza di valutazione di atti processuali

Dall'esame degli atti depositati alla contestuale notifica del provvedimento custodiale e della richiesta di rinvio a giudizio possono rilevarsi nel dettaglio le attività di indagine svolte per i necessari approfondimenti in ordine alla posizione dell'on. Romeo.

Tra gli altri si rilevano :

13.05.93 delega DIA su v.i. Barreca 5.5.93 firma dr. Macrì

01.06.93 delega Squadra Mobile Questura di Reggio Calabria appunti Martino pag. 31794

10.06.93 richiesta Squadra Mobile -appunti Martino- a firma Macrì

17.06.93 informativa Eportentosi

00.07.93 richiesta a Corte di Appello Roma copia processo ADDIS + altri

19.07.93 richiesta alla DIGOS su Romeo a firma Macrì

26.07.93 accertamenti m/llo Amico pag. 29300 atti PM

27.07.93 informativa DIGOS su Romeo

20.09.93 richiesta documenti Reparto Operativo Reggio Calabria - Giglio -

30.09.93 informativa Eportentosi su rapporti Martino-Romeo

08.11.93 da ROS a Dr. Macrì informazioni su Zamboni e Saccà f.29317 atti PM

11.11.93 al SISME ed al SISDE a firma Macrì f. 29702 atti PM

14.11.93 richiesta delega Squadra Mobile a firma dr. Macrì

16.11.93 Salvini trasmette a Macrì nota del ROS relativa agli accertamenti sulle dichiarazioni di Lauro Giacomo f.. 29336 atti PM

17.12.93 risposta del SISME al dr Macrì f. 29369 atti PM

11.10.94 informazione di garanzia di Zamboni f. 31763 atti PM

18.10.94 richiesta proroga termini per indagini a firma Macrì f.31833 atti PM

29.10.94 autorizzazione proroga termini per indagini f. 31835 atti PM

02.01.95 sollecitazione riscontro delega DIA del 13.05.93 f. 31824 atti PM

Dai seguenti atti, contrariamente a quanto veniva affermato o adombrato nella richiesta di autorizzazione a procedere, emerge :

- a) la esistenza di rapporti **professionali** tra l'avv. Romeo e Martino in relazione ai beni indicati negli appunti (interrogatori avv. Catanoso, Avv. Tommasini, Avv. Verdirame, Avv. Murolo, Iannò e Polimeni) (**Allegato a2-1**);

- b) la esistenza di **attività defensionale** svolta dall'Avv. Romeo per Martino (int. Martino Natale) (**Allegato a2-1**);
- c) la **matrice politica** della ideazione e della esecuzione della fuga di Freda da Catanzaro e quindi la estraneità alla stessa dei Servizi Segreti, della Massoneria e delle Organizzazioni Criminali;
- d) la ortodossa **militanza** di Romeo nelle organizzazioni giovanili del MSI che esclude la possibile sua militanza in organizzazioni extraparlamentari (atti DIGOS **Allegati a2-4**);
- e) la inesistenza di rapporti dell'Avv. Romeo con il SISMI;
- f) la inesistenza di elementi certi indizianti l'apporto elettorale fornito a Romeo da esponenti delle organizzazioni criminali reggini;
- g) l'assoluta assenza di elementi indizianti la partecipazione di Zamboni e Saccà nella fuga di Freda desumibili comunque dalla conclusioni delle indagini allo stesso avviate con la notifica dell'avviso di garanzia dell'11.10.94;
- h) la inesistenza di fatti certi indizianti rapporti di Romeo con Cafari o altri elementi appartenenti ad associazioni Massoniche:

Nessuno di tali elementi, che si aggiungono ai pochi ed insufficienti di cui disponeva il Dr. Macrì al momento della richiesta di autorizzazione a procedere, è stato considerato e valutato dal GIP che ha emesso il provvedimento custodiale.

E' di palmare evidenza che non soltanto non è stata svolta alcuna concreta attività di verifica per individuare elementi significativi di riscontro alla prospettazione accusatoria, ma le poche attività delegate dal Dr. Macrì, titolare del filone d'indagine, sono ignorate, non considerate, non utilizzate, non concorrono a sostenere o contrastare la tesi di accusa poggiante sugli elementi per i quali si era ritenuto di indagare.

In aggiunta alle pregresse argomentazioni si procederà alla prospettazione di atti che rilevano l'assoluta mancanza di diligenza del magistrato consistente nella **ignoranza e trascuratezza** di atti - intesi come pure entità materiali - fondamentali e determinanti rispetto agli argomenti fondanti la tesi accusatoria, e consistente anche nella mancata **considerazione per disattenzione** importanti, fondamentali atti di indagini, acquisiti nel procedimento, il cui contenuto e le cui conclusioni confliggono con le tesi accusatorie sostenute contro l'avv. Romeo .

B4.1 - Atti relativi al capo F9, scheda e certificato penale di Presto

Sotto la voce **B4** verranno esaminati tutta una serie di atti che erano sicuramente ignoti al GIP al momento della emissione del provvedimento custodiale e che stravolgono le argomentazioni attorno ai presupposti fattuali in esso contenuti producendo una assenza di motivazione sub specie di contraddittorietà, incongruità, insufficienza ed illogicità.

Nella O.C.C. a pagina 24,ultimo capoverso testualmente si diceva :

“Un secondo elemento di riscontro riguarda l'appoggio fornito dalle organizzazioni mafiose alleate del gruppo De Stefano cui il Romeo appartenerrebbe, in occasione delle consultazioni elettorali del 5/4/92.

Nel corso di intercettazioni ambientale disposta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria nel procedimento penale n. 17.92 RGNR DDA, presso la segreteria politica di Logoteta Vincenzo, candidato alle elezioni per il Senato della Repubblica per il PSI, fu captata una conversazione tra Logoteta Demetrio (Mimmo) e persona non identificata. Il Logoteta Demetrio, nel conversare con il suo ignoro interlocutore, gli riferiva delle peripezie affrontate per cercare di raccogliere voti per il fratello Vincenzo. Riferiva in particolare che in Condera si era incontrato con un “grande elettore” della zona, collegato alla cosca Libri, di nome

Totò Presto (identificato in Antonio Presto, nato a Reggio Calabria il 9/4/1956, pregiudicato, ritenuto affiliato alla cosca Libri).

*Il Presto ebbe a dire a Logoteta che “loro”, al momento, erano impegnati per sostenere la campagna elettorale di Paolo Romeo” (conversazione registrata in data 9/4/1992 e allegata all’informativa n. 358/260 – 991 del 20/2/1993). **L’informativa della Squadra Mobile dell’8/7/1993** confermava che Presto Antonio era ritenuto un affiliato alla cosca Libri e riferiva che in data 28/4/1992 veniva emessa a suo carico ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di autovetture di illecita provenienza e truffa. “*

E’ questa un’altra serie di elementi contrabbandati e valorizzati dal P.M. e dal G.I.P. quali riscontri esterni che si riferiscono al presunto appoggio fornito dalle organizzazioni mafiose alleate al gruppo De Stefano, cui il Romeo apparterebbe , e ciò in occasione delle consultazioni elettorali del 5/4/1992.

La fulminea e mal costruita operazione di contrabbando prende le mosse da una intercettazione ambientale presso la segreteria politica di Logoteta Vincenzo. Logoteta Demetrio conversa con persona non identificata in data 9/4/92 e riferisce che tale “Presto Antonio aveva preso impegni a favore della candidatura dell’avv. Romeo” come lo stesso Logoteta confermerà nell’interrogatorio del 12/7/1993.

Questa circostanza viene subito “elaborata”: Presto Antonio diventa un “grande elettore” della zona, affiliato alla cosca Libri per conto ed in nome della quale, evidentemente, nelle diverse competizioni elettorali rastrella voti nella zona di Condera.

L’attività di indagine sull’argomento si è limitata al già accennato interrogatorio di Logoteta Demetrio del 12/7/93 e alla acquisizione dei risultati elettorali relativi alle elezioni politiche 1987 e 1992 inserite agli

atti processuali al faldone XLVII allegato 10, con un titolone: **VOTO DI SCAMBIO**.

Della anzidetta attività nessuna elaborazione, nessuna valutazione dei risultati conseguiti da Romeo nella zona che si insinua essere controllata dal Presto per conto dei Libri.

Ma ciò che rende ancora più grave il comportamento degli inquirenti e del G.I.P. è la mancata valutazione dei seguenti atti del procedimento che smentiscono le suddette deduzione:

- 1) l'interrogatorio di Logoteta non chiarisce anzi smentisce l'ipotesi di un impegno di Presto in nome e per conto di un gruppo mafioso Libri **(Allegato a2-2)**;
- 2) nello stesso faldone vengono poi depositate una scheda riguardante Presto Antonio compilata dalla DIA di Reggio Calabria ed un certificato penale dello stesso Presto rilasciato il 9/7/1993 dai quali non risulta che Presto è stato mai denunciato per il reato p. e p. dall'art. 416 bis assieme agli affiliati del clan Libri; **(Allegato b4.1-1)**
- 3) Informative dei Carabinieri di Palmi del 30/7/1992 n. 53/2 di prot. e del 21/10/1992 n. 53/3-1 di Prot. nell'ambito del procedimento penale n. 437/90 R.G.-P.M.T. **(Allegato b4.1-2)**.
- 4) Non figura tra gli associati del gruppo Libri nel procedimento 46.93 **(Allegato b4.1-3)**;
- 5) Presto Antonio non è stato mai interrogato sulla questione. Non sappiamo se è vero che Presto abbia detto le cose che Logoteta afferma di avere saputo. Non sappiamo se Presto, qualora avesse veramente detto di votare Romeo, se lo ha detto perché era vero o soltanto per darsi il tono di chi era già impegnato e quindi per fare pesare di più l'impegno dato al Logoteta. Non sappiamo se Presto avesse deciso autonomamente e personalmente di votare Romeo, o se e da chi eventualmente gli fosse

stato richiesto il voto. Non sappiamo le vere ragioni che eventualmente avevano portato Presto a determinarsi eventualmente a votare Romeo e ad ostentare tale decisione. Non sappiamo quanti voti Romeo ha riportato nella zona di influenza del Presto e dei suoi presunti “amici”.

I procuratori ed il GIP hanno proceduto ad una valutazione unitaria e contestuale delle posizioni riguardanti imputati del reato p e p dall'art. 416 bis c.p. formulando 19 capi di imputazioni per altrettanti gruppi criminali. Tra questi figurava la cosca denominata “Libri” alla quale, secondo gli inquirenti ed il GIP, apparterebbe il Sig. Presto Antonio. Atteso che tra l'elenco degli imputati della cosca Libri (**Allegato b4.1-3**) non figura il Presto, tale circostanza sarebbe dovuta balzare in grande evidenza ai magistrati che, con l'impiego di una normale diligenza, avrebbero dovuto escludere la fondatezza delle argomentazioni gratuite e malevole contenute nella informativa DIA.

Tale omessa valutazione è frutto di una mancata, costante riflessione sugli argomenti trattati che per negligenza vengono recepite e copiate da precedenti atti acriticamente e senza alcun controllo formale.

La riprova di ciò scaturisce anche da un particolare: il G.I.P. nel testo sopra citato compie il singolare errore di indicare la data di trasmissione della informativa della Squadra Mobile, relativa a Presto Antonio, nell'08/07/93.

Lo stesso errore lo compie il Dr. Macrì che nella richiesta di autorizzazione a procedere del 21/06/93 richiama la predetta informativa indicando la data di trasmissione dell'8/7/1993.

Il G.I.P., in questo caso **non commette** un errore, **ma copia** un errore.

Come giudica il T.d.L. tale presunto “secondo elemento di riscontro”?

“Sui riscontri forniti dal GUP in ordine alle dichiarazioni dei collaboranti va ricordato l'episodio della telefonata relativa al Presto ed al

suo aiuto elettorale. La frase intercettata nella telefonata, in realtà ,a prescindere se provenga da soggetto più o meno coinvolto in associazioni mafiose, non fornisce di per sè supporto logico alla contestazione mossa al Romeo il quale è soggetto da sempre coinvolto in campagne elettorali.”
Ordinanza T.d.L. del 29/9/1995 (**Allegato a5**)

B4.2 - I falsi dati elettorali delle politiche 92.

Il rapporto della DIA di Reggio Calabria trasmesso alla DDA e depositato agli atti del processo, a pag. 6929 recita: (**Allegato b4.2-1**)

“Per completezza di esposizione si puntualizza che Romeo, candidato del PSDI nella consultazione politica del 1992, ottiene in provincia di Reggio Calabria 9.615 suffragi a fronte dei 7.285 ottenuti da Araniti Pietro, candidato nella stessa lista.

Sempre nella predetta consultazione politica il PSDI ottiene in ambito regionale 25.471 voti (di cui 13.867 nella sola provincia di Reggio Calabria), risultando eletto il capolista Bruno e l'avv. Paolo Romeo. Nelle elezioni politiche del 1987 lo stesso partito ottiene in Calabria 20.973 suffragi”.

Atteso che il PSDI ha riportato nelle consultazioni elettorali del 1987, 1990 e 1992 i risultati di cui all'**allegato b4.2-2**.

Sono **falsi** i dati elettorali posti a fondamento del ragionamento della DIA.

E' falso che il PSDI in Calabria nel 1992 ha riportato 25.471 voti e che in provincia di Reggio ha conseguito 13.867. **E' vero che in Calabria ottiene 74.338 ed a Reggio 25.471.**

Agli atti del procedimento risultano acquisiti i dati elettorali delle lezioni politiche del 1992 forniti dalla Prefettura di Reggio Calabria.

Un dato falso per costruire la tesi secondo cui sono i voti inquinati riportati da Romeo ad essere incidenti e determinanti per fare conseguire il

risultato elettorale positivo, per fare emergere che i voti anomali della provincia di Reggio hanno determinato il risultato dei due quozienti.

Alcune intercettazioni telefoniche che propongono conversazioni di amici del Romeo dalle quali si trae l'arbitrario, infondato, ridicolo convincimento di appoggi elettorali della cosca Piromalli tende a dimostrare che Romeo avrebbe costruito il risultato elettorale con i voti avuti dalla criminalità organizzata.

A dimostrazione di quanto superficiali, false ed infondate siano le deduzioni della Dia sull'argomento basta rilevare quanto scritto a pag. 6932 (**Allegato b4.2-3**), sempre nell'ambito del capitolo che tratta del voto di scambio di Romeo :

"Ed ancora nel corso di controlli tecnici eseguiti sulle utenze telefoniche in uso a Sembianza Benito, risultato essere in rapporti di amicizia e professionali con il Romeo e di cui si è già parlato nel contesto del paragrafo relativo ai "Moti di Reggio", emerge l'appartenenza del medesimo a loggia massonica. Si riportano le sintesi delle conversazioni ritenute d'interesse nel corso delle quali si fa cenno anche all'ex parlamentare Romeo, nonché del sostegno elettorale fornito dal gruppo mafioso dei Piromalli a formazioni politiche."

Leggendo le sintesi delle conversazioni, l'unica telefonata nella quale si fa riferimento ad un non meglio identificato Piromalli è la telefonata **del 27.4.1994 (Allegato b4.2-4)** che si trascrive :

"Carmelo che chiama, domanda a Benito se ci sono novità. Questi risponde che al momento non c'è niente. Carmelo continuando informa Benito che a fine anno partirà l'ufficio pilota e solamente quando capiranno che si può lanciare con la nuova riforma si apriranno i nuovi ufficietti; che si farà aiutare da Piromalli. Benito risponde di andare da un

*altro, esternando preoccupazione che in futuro si potrà scoprire che sono appoggiati dal Piromalli; gli consiglia di andare da Zoccali o da altri per evitare di andare sempre dal **Piromalli**."*

Dal tenore della conversazione non è dato desumere che si parlasse di fatti politici od elettorali ne vi è motivo alcuno che possa far ritenere il Piromalli citato appartenente alla ben più nota famiglia mafiosa. Peraltro tale cognome è molto diffuso nella città di Reggio Calabria.

Quindi sarebbe stato molto più semplice considerare che la conversazione avveniva a distanza di un mese dalle consultazioni elettorali politiche del 27.3.1994 e che pertanto risulta assurdo e frutto di deviate, patologiche elucubrazioni mentali interpretare la conversazione nel senso voluto dall'accusa.

Chiarisce peraltro le modalità e le qualità delle riflessioni che supportano le attività di riscontro degli organi di Polizia Giudiziaria le dichiarazioni che sul punto rende il Cap. Carmelino Di Fazio nel corso della udienza del 3/6/1997 processo Romeo (**Allegato b4.2-5**).

Sono questi elementi falsi che sostengono la tesi accusatoria circa il sostegno elettorale avuto da Romeo che portano la Dia nella informativa dell'1.12.1994, a pagina 1603, il dr Macrì, a pagina 14, della autorizzazione a procedere ed il Gip, a pagina 24, ultimo capoverso, a sostenere all'unisono “ *Un secondo elemento di riscontro riguarda l'appoggio fornito dalle organizzazioni mafiose alleate del gruppo De Stefano cui il Romeo apparterebbe, in occasione delle consultazioni elettorali del 05.04.92.* ”

Ciò che in questa sede si vuole evidenziare è che l'affermazione del GIP ripropone una ERRATA valutazione a cagione della negligenza causata dal mancato esame degli atti del procedimento.

B4.3 - Le telefonate intercettate a Martino e riguardanti Romeo

A pag. 25 dell'ordinanza di custodia cautelare si legge:

“Il terzo, più importante elemento di riscontro riguarda invece i rapporti tra Romeo Paolo e Martino Paolo. Esaminando inoltre i numeri telefonici chiamati dal telefono cellulare nr. 0337/270666, in uso al Martino, si poteva accertare non solo che il Martino era in contatto con i predetti pregiudicati, ma che in due occasioni era stato formato il nr. 0965/650425, che corrisponde all'utenza intestata all'avv. Romeo Paolo – Segreteria politica del PSDI”.

Il Gip utilizzando alcuni parziali dati ,ovvero che in due occasioni era stato formato il numero che corrisponde alla segreteria politica di Romeo Paolo, **lascia intendere**, in modo errato perchè non compie i necessari approfondimenti, che vi è stato reiterato sicuro contatto telefonico tra Martino e Romeo e che, in assenza di un rapporto professionale defensionale, ciò accrediterebbe l'ipotesi di rapporti e cointeressenze tra i due.

Omette di rilevare:

- a) che le due telefonate sono state effettuate il 28/4/90 la prima alle ore 14,07, e la seconda alle ore 14,22;
- b) che gli scatti segnati sono sette per la prima telefonata e quattro per la seconda telefonata;
- c) che non è per nulla accertato che a chiamare sia stato il Martino Paolo;
- d) che non è stato per nulla accertato che a rispondere sia stato Romeo Paolo;
- e) che trattandosi di una segreteria politica in periodo di post-campagna elettorale fornita di centralino a cinque linee, il numero degli scatti e la breve distanza tra le due telefonate starebbe ad indicare che nessuna conversazione vi sia stata;

f) che sicuramente come emerge dai v.i. del 15/7/93 e 22/7/92 dal dr. Martino Natale e dell'avv. Giancarlo Murolo, acquisiti agli atti, esisteva un rapporto professionale, all'interno del quale va ricondotta la interpretazione dell'eventuale telefonata.

Avrebbe dovuto escludere tale malevola ed infondata congettura

Ove si fosse tenuto conto che agli atti risultava una telefonata effettuata dallo stesso cellulare il 28/7/90, ovvero tre giorni dopo l'arresto del Martino, alla utenza telefonica 359780, intestata a Romeo Paolo, si sarebbe dovuto escludere tale malevola ed infondata congettura.

Quest'ultima circostanza, mai valutata dall'accusa e dal G.I.P., comprova che il cellulare non era nella esclusiva disponibilità del Martino Paolo e dimostra con quanta superficialità, insufficienza e faziosità sono stati valutati fatti e circostanze dell'intera vicenda (**Allegato b4.3-1**).

Inoltre si rileva che le valutazioni del G.I.P. coincidono letteralmente con quelle del Dr. Macrì del 21/6/93 e della D.I.A. dell'1/12/94 (**Allegato b4.3-2**).

Il T.d.L. censurerà il G.I.P. affermando testualmente: *“Il riscontro relativo alle due telefonate registrate sulla utenza telefonica della segreteria del Partito del Romeo, da parte di Martino Paolo e ampiamente ridimensionato dalle allegazioni documentali prodotte dalla difesa e relative agli innumerevoli rapporti professionali che il Romeo teneva con appartenenti alla famiglia Martino nella qualità di legale di fiducia.*

Ne può sottovalutarsi il fatto che le telefonate in partenza dal cellulare del Martino venivano intercettate presso l'utenza intestata alla segreteria politica del Romeo, non potendosi, così, avere certezza che i colloqui siano intercorsi proprio fra il Martino e l'odierno istante”.

B4.4 - Informativa “Eportentosi” relativamente ai beni di Martino

Alla pag. 26 della citata O.C.C. si legge ancora:

“Ma non è questo l’unico elemento emerso in quel processo (acquisito dal Tribunale di Chiavari), essendo stati rinvenuti nel possesso del Martino numerosi appunti contenenti annotazioni su immobili acquistati o da acquistare, spesso con l’indicazione del relativo importo, e sui quali ricorre il nome di Romeo Paolo oltre che di altri personaggi della cosca De Stefano e altri ancora da individuare.

L’interpretazione di taluni appunti può essere la più varia, ma certamente non può non rimandare all’esistenza di specifiche cointeressenza di Martino e Romeo nella titolarità e nella gestione di un ragguardevole patrimonio immobiliare. Prendono dunque consistenza le indicazioni di Lauro circa l’ospitalità fornita dal Romeo al Martino durante la latitanza di quest’ultimo e circa il riciclaggio da lui effettuato dei proventi delle attività illecite del clan De Stefano”.

In relazione a quanto sopra deve preliminarmente osservarsi che scarni e criptici appunti insospettiscono il Dr. Macrì che insinua (a.p. 21/6/93) la possibile esistenza di cointeressenze tra Romeo e Martino ritenendo che ove tale circostanza fosse accertata costituirebbe elemento indiziante da porre a supporto delle indicazioni di Lauro:

- circa l’ospitalità fornita da Romeo a Martino durante la latitanza di quest’ultimo;
- circa il riciclaggio da Romeo effettuato dei proventi delle attività illecite del caln De Stefano.

Il Dr. Macrì per acquisire le giuste coordinate interpretative degli appunti delega le indagini alla Squadra Mobile di Reggio Calabria ed il Dr. Eportentosi esegue una serie di interrogatori che trasmette con due informative, una del 17/6/1993 con allegati i verbali di sommarie

informazione di Barcella e De Stefano Demetrio ed altra del 30/9/1993 con allegati i verbali di sommarie informazioni dell'avv. Catanoso Pietro (02/07/93), dell'avv. Tommasini Emidio (05/07/93), dell'avv. Verdirame Giuseppe (12/07/93), del Sig. Polimeni Giovanni (14/07/93), del sig. Iannò Claudio (13/07/93), del sig. Amico Michele (19/07/93), dell'avv. Murolo Giancarlo (15/07/93), della sig.ra Talamo Angela (15/07/93) e del dr Martino Natale (22/07/93) (**Allegato a2-1**).

Le informazioni fornite dalle persone interrogate chiariscono che il nome dell'avv. Paolo Romeo sugli appunti non può essere posto in relazione a cointeressenze, ma verosimilmente, in relazione alla sua attività di avvocato che ha curato gli interessi civili del Martino e di suoi familiari così come poi è stato documentato con allegati prodotti al T.d.L. dalla difesa (**Allegato b4.4-1**).

La portata di tale indagini viene anche esplicitata dal Dr. Eportentosi nel verbale di interrogatorio all'udienza del 29/6/1996 processo Romeo (**Allegato b4.4-2**).

Inoltre è agevole rilevare, dall'**allegato b4.4-3**, che le considerazioni del G.I.P. sul punto sono del tutto identiche a quelle formulate dal P.M. Macrì il 21/06/93 e dai procuratori D.D.A. con la informativa D.I.A. dell'1/12/1994.

Ora poiché la informativa del Dr. Eportentosi è del 30/09/93, ovvero di epoca successiva alle considerazioni del dr. Macrì datate 21/06/93, ne discende che la D.I.A. ed il G.I.P. non hanno esaminato l'informativa Eportentosi e con inescusabile negligenza, attraverso l'uso del computer ed una semplice operazione di copia-incolla, hanno riproposto l'assunto del giugno '93 ignorando completamente le nuove risultanze processuali. Non ci si trova quindi dinanzi ad una valutazione errata di fatti o prove quanto invece di fronte ad una scolastica ipotesi di

ignoranza, trascuratezza di atti rilevanti che determina una assoluta mancanza di valutazione degli stessi e quindi una rappresentazione di fatti contrari a quella realmente emergente dagli stessi. Che non si verta nella ipotesi di una attività valutativa implicita ma che, al contrario, ciò era frutto di una mancata visione e valutazione degli atti, deriva : - dal contenuto dell'argomentazione che pone negli stessi termini problematici la errata interpretazione degli appunti ; - dalla forma espositiva dell'argomento che come già rilevato ricalca quella del PM antecedente alle indagini.

Inoltre il T.d.L., che entra nel merito della vicenda, sul punto osserva: *“Del patrimonio immobiliare del Romeo il GUP parla facendo solo riferimento agli appunti ritrovati sulla agenda del Martino in cui compare il nome dello stesso accanto ad annotazioni su immobili con relativo prezzo. Ribadendo gli stessi dubbi già espressi, va sottolineato come sia lo stesso GUP ad ammettere di poter dare agli stessi la più varia interpretazione, stante l'assoluta assenza dal ritrovamento della agenda sino ad oggi, di ulteriori indagini patrimoniali utili ad affermare l'esistenza di illeciti rapporti tra il Romeo e tale Martino Paolo”.*

B4.5 - Informativa “Eportentosi” sul rapporto professionale.

Nella stessa O.C.C. alla pagina 27 si legge:

“Si tenga infine conto che nel corso del maxi processo il Martino non fu mai difeso dall'avv. Paolo Romeo, sicché le telefonate predette e la documentazione indicata non possono certamente ricondursi all'esistenza di rapporto professionale”

Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad una letterale riproposizione di una frase espressa dal dr. Macrì e dalla D.I.A. (**Allegato b4.5-1**).

In tal caso non si tiene per nulla conto del v.i. dell'Avv. Murolo Giancarlo del 15/7/93 e di Martino Natale del 22/7/93 che esplicitamente affermano l'esatto contrario (**Allegato b4.5-2**).

Inoltre agli atti risultano le dichiarazioni del collaboratore Barreca (v.i.11.11.92) che riferisce di alcuni colloqui che l'avv. Romeo avrebbe avuto nel carcere di Reggio Calabria nel 1990 con Martino, circostanza che contiene implicitamente la indicazione della esistenza di una formale nomina dell'avvocato Romeo a difensore di Martino Paolo e quindi della sicura esistenza di un rapporto defensionale (**Allegato b4.5-3**).

B4.6 - Informativa Digos del 27.07.93 relativa alla militanza politica

Il Gip a pagina 65 dell'O.C.C., 3° c.p.v. afferma “ che rientrava sicuramente nei progetti”.. dell'avvocato Romeo sostenitore convinto “ del progetto politico eversivo e dell'alleanza tra poteri criminali e poteri occulti per il conseguimento di tale obiettivo. Un progetto questo che si snodò senza sostanziali interruzioni dal 1969 sino al 1979, senza tuttavia interrompersi.”

Non interessa in questa sede dimostrare che tale assunto è falso, destituito di fondamento logico e fattuale. Ciò che interessa evidenziare è che la errata rappresentazione dell'avvocato Romeo quale propugnatore dei un progetto politico eversivo ricavata da “ tutte le risultanza investigative e probatorie fin qui segnalate”, è dovuta ad una mancata valutazione di atti, acquisiti al procedimento, che contrastano inconfutabilmente con l'errato presupposto che vorrebbe l'avvocato Romeo simpatizzante, militante e comunque fiancheggiatore di organizzazioni extraparlamentari di destra, eversive e stragiste, con continuità dal 1969 al 1979.

Il dr Macrì Vincenzo alle prese con la necessità di accertare la collocazione politica e l'attività svolta dall'avvocato Romeo nell'arco della sua vita, alla luce delle inedite dichiarazioni rese dal “pentito” sulla

circostanza, in data successiva alla richiesta di autorizzazione a procedere (21.06.93) ovvero il 19.07.93 (**allegato a2-1**) richiede all'ufficio politico della Questura "informazioni", notizie, relazioni e quant'altro utile ai fini di giustizia redatte dall'ufficio:

Il 29.07.93 il dott. Federico Strano, invia una informativa corredata da copiosa documentazione (**All. a2-4**) con la quale è possibile ricostruire, attraverso vecchi rapporti dell'ufficio, la militanza e l'attività politica dell'avvocato Romeo dal 1965 in poi. Le risultanze di tale informativa non vengono prese in considerazione dal "quadro degli elementi di prova raccolta dal PM".

Sono questi atti che il GIP sicuramente non ha mai esaminato e valutato.

Inoltre il Gip sconosce sicuramente il verbale di interrogatorio che Dominici Carmine il 30.11.1993 rende al Giudice Istruttore di Milano, dr Salvini, nel corso del quale esplicitamente il Dominici indica dirigenti ed appartenenti ad Avanguardia Nazionale della provincia di Reggio Calabria, escludendo la appartenenza di Paolo Romeo che viene invece indicata nelle organizzazioni del M.S.I. .

Così come sconosce la relazione di servizio redatta dal Cap. Giraudo Massimo, concernente il colloquio da questi sostenuto con Carmine Dominici, in Lecce, in data 18.02.94.

Anche in questo atto Dominici ha modo di affermare la ortodossa militanza di Romeo nella fila del M.S.I., la inesistenza di rapporti con Stefano Delle Chiaie, la estraneità di Romeo rispetto agli attentati dinamitardi consumatisi nella città di Reggio Calabria.

Il Gip non ha fatto ciò sia per ragioni formali ovvero in conseguenza del metodo di lavoro che si era dato che non prevedeva "escursioni" fuori dagli atti prospettati dal PM, sia per ragioni sostanziali perché la loro

conoscenza non avrebbe consentito di affermare apoditticamente che “sicuramente” Romeo, ininterrottamente dal 1969 al 1979 coltivava progetti politici eversivi.

B4.7 - La alterazione della biografia giudiziaria dell ' indagato.

Il GIP nella citata O.C.C. nel contesto del capitolo dedicato alla illustrazione dei RISCONTRI, dopo avere tracciato la figura politica dell'avvocato Romeo , al fine di evidenziare la personalità dell'indagato, ripropone da pagina 30 a pagina 33 una biografia giudiziaria che rileva integralmente dagli atti della richiesta della O.C.C. da parte dei PP.MM.-

La enorme rilevanza attribuita dal Gip all'argomento viene sottolineata nella parte generale dove si fa conto dei criteri applicati dall'Ufficio nell'esame della complessa ed articolata richiesta cautelare formulata nel procedimento n. 46.93 RGNR DDA.

Infatti costantemente nella parte dedicata alla posizione personale di ciascun imputato viene riportata e valutata la biografia giudiziaria.

Vi è che in tale biografia giudiziaria dell'avvocato Romeo (**Allegato b4.7-1**) appaiono dati assolutamente inesistenti e cioè:

- a) 04.09.1971: tratto in arresto dalla Questura di Reggio Calabria unitamente a, tutti responsabili di avere promosso e organizzato una manifestazione non organizzata;
- b) 22.03.1973 : tratto in arresto dalla Questura di Reggio Calabria perché responsabile dei reati di cui agli artt. 337-339 e 341 C.P..
- c) 29.03.1973 : condannato dal Tribunale di Reggio Calabria a mesi 8 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale per i c.d. Moti di Reggio.
- d) 10.02.1975 : deferito con R.G. Cat. A4/UP della Questura di Reggio Calabria alla locale Pretura per l'inflazione di cui all'art. 603 bis C.P..

- e) 18.11.1975 : assolto per insufficienza di prove dalla Corte di appello di Reggio Calabria per il reato di istigazione per delinquere.
- f) 30.11.1981 : condannato dal Pretore di Reggio Calabria lire 200.000 multa per emissione assegno a vuoto;
- g) 14.02.1982 : il Pretore di Reggio Calabria dichiara n.d.p. per amnistia, per emissione di assegni a vuoto.
- h) 29.12.1990 : tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per falso e truffa ai danni dello Stato. Scarcerato in data 29.02.1991

Tale circostanza, in una con il riscontro “Ierardo” falso, ha costituito oggetto di denuncia penale e disciplinare (**Allegato b4.7-2**).

L’attribuzione di inesistenti e falsi pregiudizi penali per reati comuni che vanno dal reato di emissione di assegno a vuoto al falso , alla truffa, nonché a presunte condanne esecutive e pene espiate sino al 29.02.1991, ha inciso in modo rilevante nella valutazione della personalità dell’imputato che ai sensi dell’art. 274, punto c, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari viene obbligatoriamente assunta anche dai precedenti penali.

Una diligente valutazione degli atti avrebbe indotto il GIP ad escludere, la sussistenza di alcuni falsi precedenti penali (come ad esempio la detenzione subita nel periodo in cui l’imputato era consigliere regionale) e ciò pone precise responsabilità a carico del GIP a prescindere dall’accertamento delle cause dell’errore compiuto e dei suoi responsabili.

B4.8 - La falsa ricostruzione della fuga di Freda

Si è detto che rientrano tra i casi ascrivibili alla mancanza di motivazione, quelle valutazioni che oltre ad essere errate sono del tutto illogiche, contraddittorie, insufficienti, la cui erroneità corrisponde ad un difetto, o assenza, in senso relativo, di motivazione.

L'affermazione contenuta a pagina 34 c.p.v. 4 : “ uno degli episodi più sconcertanti dei rapporti intercorsi tra la ndrangheta reggina ed il mondo dei poteri occulti e dell'eversione è rappresentato dalla fuga di Franco Freda da Catanzaro” è priva di una benchè minima motivazione e si contrappone alle risultanze dei atti acquisiti nel procedimento.

Non si comprende infatti, alla luce delle “verità processuali” contenute nella sentenza ADDIS + altri, quali sono gli elementi fattuali certi, che sono stati utilizzati per confortare una simile ipotesi capace di porsi in modo tanto convincente si da superare la forza di una sentenza definitiva.

L'unica circostanza che si riesce a cogliere come posta a sostegno di una tale ipotesi è data dal presupposto che responsabili della fuga potessero essere Zamboni e Saccà e che la loro presunta appartenenza alla massoneria ed ai servizi segreti potesse significare il coinvolgimento delle due organizzazioni nella vicenda. Ma dagli atti risulta provato il contrario di quanto sopra. Il reparto eversione dei ROS con l'informativa del 25.10.93 esclude che Saccà sia mai stato massone o “Generale di artiglieria”; il SISMI esclude qualsivoglia rapporto di collaborazione con Saccà; Zamboni nega decisamente la sua appartenenza alla massoneria o ai servizi segreti nell'interrogatorio e nel confronto con Lauro del 13.10.1994 ; i ROS, reparto eversione, nulla riscontrano circa la nomina, del padre dello Zamboni , ad ambasciatore italiano presso la Germania Hitleriana.

La sentenza e gli atti del procedimento Addis + altri hanno chiarito definitivamente i ruoli dei promotori e degli esecutori della fuga di Freda da Catanzaro individuando personaggi ed ambito politico nel quale maturò la vicenda.

B4.9 - Le conclusioni delle indagini su Zamboni

Zamboni, in una certa fase della indagine, diventa il personaggio chiave.

Tra le piste investigative battute nel 1993, nell'ambito del procedimento 23.93, il PM, procedendo alla rilettura di antichi episodi e muovendo dalla ipotesi dell'esistenza di un intreccio organico tra mafia-eversione-poteri deviati (massoneria, servizi segreti etc), ipotizza che la matrice delle stragi di Roma, Firenze e Milano possa ricondursi ad un vecchio, perverso sistema di potere espressione di mai sopite aspirazioni eversive coltivate da indomiti referenti di poteri illegali.

Queste ultime vicende stragiste dell'estate 93 danno un nuovo impulso e una nuova direttrice alle indagini che di fatto determina una sospensione delle indagini di verifica e di riscontro inizialmente programmate.

Serviva un anello di congiunzione tra massoneria , servizi segreti, eversione stragista, mafia. Viene dato fiato alle trombe.

Il collaboratore Barreca il 18.05.93 aveva indicato in un "generale di Artiglieria" ed in un medico di Roma (Saccà e Zamboni) due massoni, appartenenti ai servizi segreti, responsabili ed esecutori della fuga di Freda che consegnano nella mani della ndrangheta. Viene seguito subito dopo da altro collaboratore, Giacomo Lauro, il quale nel verbale di interrogatorio dell'8.7.93, reso al G.I. dr Salvini di Milano, e nel verbale di interrogatorio del 28.07.93 al dr Macrì conferma la circostanza e le qualifiche arricchendole di inediti particolari sulla loro probabile interferenza nell'omicidio Pecorelli.

Scattano così le indagini su Saccà e Zamboni.

Intervengono i ROS -reparto eversione - che investiti dal G.I. di Milano dr Salvini che conduce le inchieste sulle stragi d'Italia dal 1968

ad oggi, forniscono dettagliate informazioni su Saccà Pantaleone Giuseppe e su Zamboni Roberto con due informative del 25.10.93 (**Allegato b4.9-1**) e del 15.11.93 (**Allegato b4.9-2**) dove a conclusione si riferisce anche che il Saccà non risulta implicato nella indagine sulla massoneria.

Viene interpellato il SISMI ed il SISDE per sapere di eventuali collaborazioni a vario titolo di Saccà con i predetti servizi. L'indagine da esito negativo. (**Allegato b4.9-3**) .

Successivamente in data 07.09.94 la Dia di Reggio Calabria trasmette al dr Macrì una informativa avente ad oggetto “ Trasmissione atti relativi al provvedimento n.23.93 RGNR DDA e n.303 / 94 R.I.T. DDA emesso in data 14.7.1994 dalla DDA di Reggio Calabria con allegati i verbali di intercettazione telefoniche a tre utenze in uso a Zamboni Roberto che davano esito negativo (**Allegato b4.9-4**).

In data 11.10.1994 viene notificata al dr Zamboni Roberto informazione di garanzia perché indagato in ordine ai reati 416, 416 bis c.p. (commessi in Reggio e Roma dal 1979 ai giorni nostri) art. 378 c.p. (commessi in Reggio Calabria nel 1979), artt. riguardanti le leggi sulle armi (commessi in Roma nel 1979). (**Allegato b4.9-5**)

In data 13.10.1994 viene fissato in Roma l'interrogatorio dello stesso e contestualmente avrà luogo il confronto con Lauro Giacomo.

Questo breve e forse incompleto excursus sulle attività di indagini svolte sul conto di Zamboni Roberto servono per comprendere se effettivamente le conclusioni del GIP circa il ruolo che Zamboni e Saccà hanno avuto nella fuga di Freda siano state tratte sulla base della conoscenza e valutazione di tutti tali antefatti o se, invece, sono il risultato di una parziale conoscenza di atti sulla base dei quali sul punto si è formulata una motivazione contraddittoria ed illogica.

Certamente il GIP non ha valutato :

- l'informazione di garanzia notificata a Zamboni e di conseguenza non considera che nei confronti di Zamboni, indagato come da informazione di garanzia, non è stato richiesto alcun provvedimento restrittivo ne tanto meno il rinvio a giudizio;
- tutte le risultanze investigative riguardanti Zambone e Saccà che hanno dato esito negativo ovvero : a) - le indicazioni di Zamboni quale massone, appartenente ai servizi segreti; b) i riferimenti alle parentele di Zamboni con ambasciatori italiani in Germania; c) - le presunte conoscenze di Zamboni con il commercialista Anzaldi; d) - le intercettazioni telefoniche.
- gli esiti del confronto Lauro_Zamboni del 13.10.94. Infatti il Gip erroneamente afferma che gli esiti del confronto non lasciano dubbi circa l'adeguamento delle dichiarazioni di Zamboni a quelle di Lauro. Una tale affermazione è spudoratamente falsa, palesemente contraddittoria con il contenuto del confronto integralmente riportato nella ordinanza. I punti fondamentali su cui verte il confronto sono: 1. Cessione di un mitra marca sten da Zamboni a Lauro, in Roma; 2. Incarico conferito da Zamboni a Lauro di gambizzare l'amante della moglie, 3. Conoscenza di Freda Franco e accompagnamento dello stesso da Catanzaro a Reggio Calabria . Su tutti e tre i punti, con decisione unica, il dr Zamboni nega le affermazioni di Lauro.
- che l'incontro tra Zamboni e Lauro avvenuto, per esplicita affermazione di Lauro nell'agosto 1979, non poteva avere avuto ad oggetto la organizzazione della fuga di Freda. Infatti, come

risulta dai dati riportati nella stessa ordinanza, era avvenuta i primi giorni del mese di ottobre del 1978 ; l' arresto di Freda in Costarica, ove era approdato il 25.05.79, era avvenuto il 20.08.1979. Pertanto affermare (ultimo rigo pag. 62 occ) che “ la visita (di Zamboni al carcere) non aveva altro senso se non inserita nel contesto della vicenda Freda” costituisce una falsa deduzione che non tiene conto di dati fattuali acquisiti nel procedimento.

Inoltre affermare che Zamboni nel 1979 per fare visita ad un detenuto , nel carcere di Reggio Calabria, in assenza del requisito del grado di parentela con il detenuto “ dovette usufruire di un qualche permesso irregolarmente concesso, ovvero di un qualche documento autorizzativo quale potrebbe essere quello di appartenente ai servizi di sicurezza “ significa non avere preso visione delle dichiarazioni ampie dei collaboratori di giustizia, tra cui quelle di Barreca Filippo e Serpa Stefano , acquisite agli atti del procedimento, che descrivono le condizioni di grande permissività esistenti presso la casa circondariale di Reggio Calabria in quel periodo e che quindi rendevano verosimili le semplici giustificazioni fornite dallo Zamboni.

E' illogico affermare a pagina 56 che dal testo integrale del confronto Lauro-Zamboni si rileverebbero elementi di collegamento del primo (Zamboni) con i servizi segreti, avendo egli svolto il servizio militare, in qualità di ufficiale medico, presso la Caserma di Forte Blaschi (sede del Sismi).

E' contraddittorio quanto affermato a pagina 35 a proposito delle dichiarazioni confessorie di Aleandri, Sica, Scorza circa il ruolo da essi avuto nel favorire la fuga di Freda,) con la conclusione che accredita l'ipotesi del ruolo di Zamboni tra i promotori ed esecutori della fuga di

Freda da Catanzaro a Reggio Calabria, circostanza questa ultima esclusa dalla prima.

B4.10 - Le intercettazioni telefoniche del procedimento Giglio

Il 20.09.93 il dr Macrì indirizza al Comando Reparto operativo di Reggio Calabria, una richiesta di acquisizione di intercettazioni telefoniche disposte in un procedimento a carico di Giglio Cesare dai quali risulterebbero collegamenti tra il predetto Giglio ed altre persone quali Cafari Vincenzo, Lupis Giuseppe e Romeo Paolo. (**Allegato b4.10-1**)

La richiesta è motivata dalla esigenza di valutare se tali atti sono in qualche modo conducenti con la indagine in corso nei confronti dell'onorevole Romeo, per il quale era stata richiesta l'autorizzazione a procedere.

L'interesse dell'inquirente nasceva chiaramente del fatto che avendo i collaboratori di giustizia Lauro e Barreca dipinto a fosche tinte i tre personaggi indicati nella richiesta quali interlocutori di una stessa persona poteva essere di notevole rilievo acquisire elementi circa la esistenza di rapporti diretti tra le tre persone ed eventualmente conoscere la natura e gli interessi sottostanti.

L'esito di tali accertamenti è negativo (**Allegato b4.10-2**)

Costituisce assenza di motivazione non avere dato conto di tale risultanza che rappresenta un indizio negativo considerato, dal PM, di estrema rilevanza.

B4.11 - Informativa del SISMI del 17.12.1993

In data 11.11.1993 il dr Vincenzo Macrì indirizza al SISMI ed al SISDE una richiesta (**f. 29702 all.a2.9**) per conoscere il tipo, la natura , il periodo, la durata, l'oggetto e la finalità di eventuali rapporti di cinque persone, tra cui l'istante Paolo Romeo. In essa si afferma che “

l'accertamento di tale circostanza risulta di estrema rilevanza ai fini della comprensione delle vicende criminali su cui si indaga".

Agli atti del procedimento risulta acquisita la risposta del SISMI alla nota sopracitata (**f. 29369 all. b4.9-3**) con la quale si afferma che erano stati svolti "capillari accertamenti" e che nulla risultava in ordine a Romeo Paolo.

Non risulta depositata agli atti del procedimento alcuna risposta del SISDE.

Una tale risultanza processuale, il cui esito era ritenuto dall'inquirente di " estrema rilevanza", non viene per nulla valutato e considerato " nel quadro degli elementi di prova raccolti dal PM" che evidentemente considerano la previsione dell'art.358 un inutile fastidio da evitare accuratamente.

Il Gip, per il metodo seguito nella valutazione della posizione Romeo, sicuramente non ha mai materialmente notato tale atto che isolatamente "giaceva" in una disordinata raccolta di atti contenuti nel faldone denominato A-2 a pagina 266 dello stesso faldone ed alla 29369° posizione dell'intera documentazione.

Così come materialmente non ha certamente notato la stessa richiesta del dr Macrì.

B4.12 - Gli accertamenti del M/llo Amico ed il falso riscontro Ierardo

Tra gli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio (faldone 80°, pagg. 73524-73691) si rinviene un'informativa della Direzione Investigativa Antimafia nella quale a pag. 73691 viene riportato un brano della dichiarazione resa dal collaboratore Michele Ierardo nel verbale dell'1/2/1995, del seguente contenuto:

"Riconosco nella foto 68/D l'avvocato Paolo Romeo con cui sono stato detenuto presso il carcere di Reggio Calabria".

Sotto l'indicazione "RISCONTRI" si legge:

*“L'affermazione del collaboratore circa la comune detenzione nel carcere di Reggio Calabria con l'indagato è stata riscontrata. Infatti: -**ROMEO Paolo è stato detenuto nella C.C. di Reggio Calabria dal 27/3/1976 all'8/6/1976; - **IERARDO Michele è stato ristretto nella C.C. di Reggio Calabria dal 20/3/1976 al 22/5/1976**” (Allegato b4.12-1).***

Ebbene, il dato fornito nei riguardi dell'istante è **assolutamente falso!!!**

All'utilizzazione di fonti inattendibili ed inquinanti si è dunque aggiunto l'utilizzo di atti falsi come l'informativa della D.I.A. o di notizie comunque inveridiche come quelle relative a precedenti penali e giudiziali insussistenti, che ha concorso nella determinazione del G.I.P. – come risulta chiaramente dalla motivazione – all'illegittima applicazione della misura cautelare.

A seguito di esposto del 4/11/1995 presentato dall'istante alle competenti autorità giudiziarie ed agli organi disciplinari (**Allegato b4.7-2**) la D.I.A. di Reggio Calabria con informativa del 27/11/1995 CAT 125/RC/AA.GG/H4-33 di Prot. 7168 (**Allegato b4.12-2**), riconosceva la falsità dell'atto addebitando la responsabilità alle errate informazioni fornite dalla direzione della Casa Circondariale di Reggio Calabria.

Ma la vicenda non può esaurirsi con un giudizio di responsabilità del direttore della casa circondariale di Reggio Calabria perché la presenza agli atti del procedimento del f. 29300, (**Allegato b4.12-3**) avente ad oggetto esiti accertamenti sul periodo di detenzione di Paolo Romeo, svolte dal maresciallo della Dia Amico, che nel merito esclude la falsa dichiarazione del direttore, ripropone la vicenda sotto il profilo della mancata valutazione di tutti gli atti da parte del PM prima e del GIP dopo.

Peraltro ove fossero stati esaminati gli atti si sarebbe notato che la risposta del direttore della casa circondariale si riferiva a tale Paolo Romeo nato il 19.03.1957 e non invece all'imputato Romeo nato il 19.03.1947.

B4.13 - La definizione delle dichiarazioni dei collaboratori

A pag. 21 dell'O.C.C. si legge:

- a) *“L'esposizione delle dichiarazioni di Lauro, Barreca, Ierardo relative a Romeo Paolo sono assolutamente univoche e convergenti. In applicazione dei criteri seguiti da quest'Ufficio nell'esame della complessa ed articolata richiesta cautelare depositata nel proc. 46/93 RGNR D.D.A, in conformità ai principi ermeneutici costantemente affermati e ribaditi dalla Suprema Corte;*
- b) *La presenza di dichiarazioni accusatorie quanto mai dettagliate –come nel caso in esame-, non meramente attributive dallo status di affiliato, ma individuanti specifiche e concrete condotte associative;*
- c) *E la singolare convergenza delle dichiarazioni rese da collaboratori appartenenti a schieramenti criminosi opposti e inseriti in circuiti diversi raccolte da diversi PP.MM., legittimano da sole ampiamente l'emissione della misura cautelare richiesta dall'ufficio di procura.”*

L'affermazione contenuta al punto a) è del tutto simile a quella espressa dalla informativa D.I.A. dell'1/12/94 con l'unica aggiunta di IERARDO (**Allegato b4.13-1**)

Dal raffronto di tutte le dichiarazioni di Lauro e Barreca riguardanti l'avv. Romeo, che per comodità di valutazioni sono state raccolte per argomenti, (**Allegato b4.13-2**) è facile rilevare come è completamente mancante un solo fatto specifico, un solo episodio concreto, ascrivibile ad una condotta dell'avv. Romeo, riferito da un collaboratore che sia convergente con analoga dichiarazione di altro collaboratore.

Tale analisi delle dichiarazioni dei collaboratori è stata prospettata al T.d.L. con la nota che si allega. (**Allegato b4.13-3**)

Lo stesso T.d.L. in ordine a tale assunto rivela, al contrario quanto segue:

*“In ogni caso, volendo comunque entrare nel merito della vicenda, pur rilevando, come, nel caso di specie sussistano **plurime dichiarazioni accusatorie**, va chiarito, che le stesse, singolarmente considerate, **non possono ritenersi contenutisticamente valide ai fini dell’attribuibilità del reato associativo a Paolo Romeo. Esse, infatti, al di là di mere descrizioni valutative, null’altro indicano a livello di episodi fattuali dai quali desumere l’appartenenza dell’imputato all’ente e la sua partecipazione in qualità di dirigente, all’espletamento dei fini prefissati. Anche se a livello gravemente indiziario, è pur sempre necessario potere individuare dei comportamenti specifici ai quali l’interprete possa “agganciarsi” per individuare la struttura dell’ente criminoso e la partecipazione dei suoi sostenitori.***

In verità l’unico episodio specifico (e parzialmente riscontrato : si veda ad esempio la circostanza relativa alla intestazione del passaporto in possesso del Freda, risulta a nome di Saccà) , che faccia ricollegare la persona del Romeo alla associazione dei De Stefano-Tegano, e quello relativo all’aiuto portato dall’istante in favore del latitante Freda. L’episodio è oggetto di più dichiarazioni accusatorie, delle quali quelle del pentito Barreca sono le più attendibili in quanto frutto di conoscenza diretta”.

In relazione poi all’assunto di cui al punto b) a contrastare l’assunto bastano le valutazioni contenute nel provvedimento del T.d.L. di Reggio Calabria 1172-P/95 RTL del 29/09/95 a pag. 39 che qui di seguito si ripropone :

“Ancora questo Giudice non può non constatare con stupore che, ad un presunto affiliato al clan De Stefano, non vengano contestati altri episodi specifici dal '79 (data dell'episodio di Freda) ad oggi, ad eccezione della partecipazione dello stesso alla suindicata pace mafiosa di cui però le affermazioni accusatorie non forniscono un quadro dettagliato e circostanziato con riferimento a ruolo e modalità assunte dall'imputato..... In presenza di un siffatto quadro indiziario, non caratterizzato contenutisticamente e, soprattutto, qualitativamente da elementi fattuali idonei a far ritenere altamente probabile che, a seguito di verifica dibattimentale, il Romeo sarà condannato per quello specifico reato associativo, il Tribunale ritiene di dover annullare l'ordinanza del G.U.P. oggetto dell'odierna impugnazione.”

Relativamente infine al punto c) tale affermazione è falsa in considerazione del fatto che riferiscono presunte condotte di Romeo che abbracciano un arco di circa trenta anni nel corso dei quali non è possibile sostenere che le relazioni tra i collaboratori siano stati caratterizzati permanentemente, per oltre venti anni, da una appartenenza ai diversi schieramenti.

I rapporti tra Lauro e Barreca sino allo scoppio della seconda guerra di mafia (1986), erano sicuramente, per loro stessa ammissione, quelli di due malavitosi che gravitavano nell'orbita dello stesso schieramento De Stefano ancora non dilaniato dalla guerra interna.

Dalla semplice lettura dei verbali di interrogatorio dei due collaboratori si ricava che nella seconda guerra di mafia Barreca mantiene una posizione neutrale mentre il Lauro si schiera con il gruppo Imerti-Condello-Fontana.

Tutto può quindi dirsi meno che i collaboratori in questione appartengono a schieramenti opposti.

Quanto poi ai circuiti diversi di appartenenza vi è da rilevare, in relazione ai settori di interessi criminali, che Barreca ha svolto prevalentemente e da sempre l'attività di narcotrafficante così come il Lauro che vanta un certificato penale ricco di procedimenti tipici del trafficante di droga.

In particolare vi è da rilevare che in ordine alle questioni riferite da Ierardo queste attengono a circostanze per lo più apprese dallo stesso Barreca e comunque si riferiscono ad un periodo nel quale i due avevano comuni interessi.

L'esame degli allegati stralci dei verbali di interrogatorio di Lauro e Barreca provano quanto vera sia la valutazione delle dichiarazioni data dal T.d.L. e qui sostenuta dall'istante e, quanto, di conseguenza sia errata la valutazione proposta dalla Dia nella informativa dell'1.12.94. Posto, nel merito, l'avvenuto errore di valutazione, ciò che occorre accertare, ai fini della illecita condotta del GIP, è se il magistrato propone l'errore di valutazione perché non ha correttamente percepito il contenuto delle stesse o, se invece, si è adagiato alla errata valutazione della Dia omettendo di leggere direttamente quelle propalazioni per definirle e qualificarle e per compiere l'esame comparativo in forza del quale si assume, falsamente, che siano tra loro << assolutamente >> univoche e convergenti.

Vi sono almeno tre elementi che provano essere vera la seconda ipotesi:

1. - la brevità del tempo disponibile per una compiuta rilettura di tutti i verbali dei collaboratori per la specifica valutazione della posizione Romeo;
2. - la selezione dei brani dei verbali indicati nella occ come elementi di base per il giudizio espresso completamente coincidente con quella operata dalla DIA;

3. - la letterale copiatura del giudizio della DIA anche sulla circostanza.

B5.1 - Atti relativi al capo di imputazione F18

Mentre, sin qui, sono stati esaminati i casi di mancata valutazione per ignoranza di atti che hanno determinato un difetto di motivazione, a seguire verranno evidenziati alcuni casi relativi a fatti e circostanze che, pur essendo teoricamente noti al GIP, non sono stati, comunque, valutati in relazione alla posizione Romeo di guisa che hanno, anche essi, determinato una mancanza di motivazione apparendo, quella offerta, in palese contraddizione rispetto ai fatti che verranno di seguito esposti.

A pagina 5, ultimo capoverso della ordinanza custodiale relativa al capo di imputazione F18 si legge : “ *oggetto della presente trattazione è quello di accertare, attraverso le risultanze investigative acquisite nel corso del tempo, ivi comprese quelle già passate in rassegna in altre ordinanze emesse da questo Ufficio nella medesima indagine, se nell’ambito della ndrangheta calabrese, si sia verificato un fenomeno organizzativo tale da consentire la formazione di un organismo verticistico decisionale, da intendersi come una vera e propria organizzazione nella organizzazione e, quindi, dal punto di vista giuridico, una autonoma associazione per delinquere sussumibile sotto la fattispecie dell’art.416 bis c.p..*”

Quindi anche le risultanze della ordinanza relativa al capo di imputazione H2 riguardante l’avvocato Romeo, sono state oggetto di valutazione al pari delle tante altre, contenute nel procedimento 46.93, dalle quali sono stati tratti elementi per desumere l’appartenenza a “Cosa Nuova” di vari personaggi.

In essa si indica il quadro delle fonti probatorie di natura diversa : documentale, intercettazioni ambientali, dichiarazioni di diversi

collaboratori, attività investigativa, processi penali passati in cosa giudicata e processi ancora pendenti.

Si acquisiscono dati a sostegno della esistenza della “Sovraordinata struttura di controllo” definendone funzioni, poteri, fisionomia e connotati.

Si è poi proceduto alla individuazione specifica dei componenti della cupola concludendo che di essa facevano parte solo i rappresentanti più autorevoli della ndrangheta calabrese. La custodia cautelare viene richiesta per tale capo di imputazione F18 per 24 perosnaggi e viene emessa soltanto per 14 di loro.

Tale selezione viene operata perché la “più rispondente sul piano della logica ed il più conforme al quadro delle risultanze investigative e processuali.” (pag. 69 occ)

L'accusa mossa all'avvocato Romeo, vuole che egli , dal 1991 ad oggi, in qualità di dirigente, faccia parte della struttura di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa. (capo di imputazione H2).

Una tale prospettazione circa la condotta ed il ruolo esercitato dall'avv. Romeo è smentita dalle specifiche risultanze processuali sopra menzionate.

Eppure, non una sola parola viene spesa dal GIP, sul punto, nella motivazione della ordinanza.

Anzi per essere più precisi, e ciò riveste ancora maggiore rilievo e connota la illiceità della condotta giudiziaria del Gip, a pagina 27 della ordinanza, ripropone con le stesse parole e la stessa punteggiatura, le generiche espressioni contenute nella richiesta di autorizzazione a procedere. “ *Tutti gli elementi sinora considerati dimostrano la diretta partecipazione dell'avvocato Romeo Paolo ad associazioni di tipo mafioso e precisamente a quella facente capo ai De Stefano-Tegano sino al 1991, e*

successivamente alla struttura unitaria derivante dal raggiungimento della pace “ .

Concetti che il dr Macrì, a caldo, dopo le improvvise, spontanee (?), inedite, disinteressate (?) , genuine (?) dichiarazioni di Lauro e Barreca di maggio-giugno 1993, scrive per confezionare una richiesta alla Camera dei Deputati.

Da quella data alla data di emissione dell'ordinanza, ovvero in più di 24 mesi, sono state svolte le indagini che hanno portato alla emissione della ordinanza per l'associazione di cui al capo F18, eppure il GIP, imperterrito, nonostante nemmeno Lauro e Barreca hanno mai sostenuto l'appartenenza di Romeo a tale organismo, anzi lo hanno esplicitamente escluso, continua ad attribuire la organica appartenenza alla organizzazione criminale nella quale ricoprirebbe ruoli direttivi.

In questo caso ci troviamo di fronte ad una totale assenza di motivazione da parte del GIP.

B5.2 - Atti relativi al capo di imputazione F10

A pagina 2 cpv 2 si afferma “ *nella presente ordinanza viene presa in considerazione la sola posizione dell'imputato Romeo Paolo, chiamato a rispondere del delitto a lui ascritto in epigrafe mentre per i concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio si procede con separato titolo. (v. ordinanza cautelare a carico del clan De Stefano- Tegano) “*

Ordunque, i presunti componenti il gruppo De Stefano-Tegano cui è stato contestato il capo di imputazione F10 sarebbero i concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio, ovvero i correi dell'avvocato Romeo, tra loro vi sarebbero le persone con le quali, in un determinato periodo storico, viene assunto il vincolo associativo per il perseguimento di ben precise finalità.

Ebbene attraverso questi atti vengono ricostruiti fatti e rapporti che sostanziano il vincolo associativo contestato.

Vi è la argomentata costruzione dell'organigramma dell'associazione con i ruoli di ognuno.

In questo procedimento confluisce il vecchio procedimento 23.93 RGNR, De Stefano + 34, che aveva dato luogo, il 03.04.93, alla emissione di 35 O.C.C. ed al cui interno si inseriva la posizione dell'avv. Romeo. In tale costruzione accusatoria non vi è un solo fatto concreto, una sola circostanza specifica che porta a collegare l'avv. Romeo con uno soltanto dei componenti il gruppo.

L'avv. Romeo non figura indicato tra i vertici dell'associazione.

Ma ciò che appare paradossale è che il capo di imputazione H2, contestato all'avv. Romeo, non è simile al capo F10 contestato al clan De Stefano-Tegano sia per le finalità della associazione sia per l'atto di nascita del vincolo associativo. Con chi avrebbe concordato l'avvocato Romeo i progetti politici eversivi, con chi avrebbe concordato di predisporre strategie elettorali per il conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui se tra i 542 imputati per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio nessuno ha una imputazione analoga ?

B5.3 - Atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio

Attraverso gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio e di O.C.C. per tutti gli imputati nel processo 46.93 denominato Olimpia, vengono contestati 453 capi di imputazione per altrettanti fatti-reato che coinvolgono 542 imputati e che determinano 2.188 posizioni personali.

NESSUNA tra le **2.188** posizioni personali interferisce con la posizione Romeo. Ciò equivale ad affermare che l'avv. Romeo nel processo 46.93 non ha correi.!!

Come dire : emerge, al di là delle dichiarazioni di Lauro e Barreca, un riscontro oggettivo circa la estraneità dell'avvocato Romeo all'intero ambiente criminale. !

Neanche su questa **evidente** emergenza processuale una minima attenzione da parte del GIP nell'esame della posizione dell'avvocato Romeo.

B5.4 - Procedimenti penali contro la ndrangheta acquisiti agli atti

A pagina 3, capoverso 2, della ordinanza cautelare a carico del cl. De Stefano si afferma : “ *per la esatta comprensione delle richieste coercitive formulate dalla Procura Distrettuale e delle imputazioni oggi elevate, devono esser tenute presenti quelle sentenze che delineano in termini di certezza processuale, e quindi col carattere dell'irrevocabilità. Lo “scenario”, la “cornice”, il “contesto” entro cui collocare i fatti oggetto della presente ordinanza*”.

Agli atti del procedimento figurano acquisiti tutti i processi definiti o pendenti contro la criminalità organizzata dagli anni 70 ad oggi ed acquisiti agli atti. (**Allegato b5.4-1**).

NESSUNA delle posizioni personali degli imputati di quei processi e nessuna delle vicende processuali considerate registra un coinvolgimento di alcun genere dell'avv. Romeo.

Nessuna informativa, nessuna relazione di servizio, tra le migliaia acquisite agli atti di tutti i processi registra un qualsiasi tipo di frequentazione con uno soltanto degli imputati del gruppo De Stefano-Tegano.

Nessun legame parentale con i vertici dei vari gruppi (circostanza utilizzata spesso come elemento indiziante):

Nessun rapporto economico con gli interessi singoli o comuni dei clan.

Nessun coinvolgimento dell'imputato in pregresse vicende giudiziarie del gruppo.

Mentre le predette vicende giudiziarie rivestono per ogni singolo imputato un pregnante elemento indiziante in ragione di un pregresso coinvolgimento in fatti di criminalità organizzata, nessun valore viene attribuito al dato che registra essere l'avvocato Romeo in un tale "contesto" un illustre "ignoto".

Correttamente, il Gip, avrebbe dovuto conseguentemente alle premesse generali, nel caso dell'avvocato Romeo, tener conto di una tale circostanza che costituisce un fatto oggettivo forte che produce un indizio negativo altrettanto forte e contrastante l'impalcatura accusatoria.

B5.5 - Atti relativi al proc. 17,92 RGNR acquisito agli atti del PM

Atti relativi al procedimento 17.92 RGNR attualmente pendente presso la prima sezione penale del Tribunale di Reggio Calabria. In particolare è acquisita agli atti l'informativa dell'01.11.1994 del Comando Provinciale dei Carabinieri di RC a firma del Maggiore Sergio Raffa avente ad oggetto: "Indagini espletate sulle attività illecite della organizzazione criminale denominata 'ndrangheta operante in Reggio e provincia" (**Allegato b5.5-1**) che tratta l'intreccio mafia-affari-politica i cui contenuti costituiscono l'asse portante del procedimento 17.92 RGNR, nel quale si sostiene la esistenza di un sistema di poteri integrati e il cui ambito costituisce l'oggetto della O.C.C. del Gip di Reggio Calabria relativa al procedimento n.17.92 RGNR. (**Allegato b5.5-2**)

I ruoli che fra gli altri si attribuiscono all'avvocato Romeo, soprattutto nel periodo a cavallo degli anni 80-90. Sono quelli relativi ad un personaggio legato ai poteri criminali, ai quali offre protezione politica, naturalmente per agevolare l'esercizio degli interessi della criminalità interferenti con le decisioni politiche.

Questo ruolo l'avvocato Romeo non lo avrebbe esercitato a Palermo ma a Reggio Calabria. Come si può non tener conto della inconciliabilità della tesi accusatoria e delle emergenze processuali del proc. 17.92, con la posizione Romeo.

Anche sul punto una irresponsabile e colposa omissione di valutazione di atti del procedimento che rendono illogica la motivazione che acriticamente ripropone le argomentazioni svolte dal dr Macrì in epoca nella quale lo stesso non disponeva degli atti sopra menzionati.

B5.6 - Atti relativi al capitolo "aggiustamento processi"

Agli atti del procedimento Olimpia relativi alle attività di indagini riguardanti il tema dei favori giudiziari figurano depositati, al faldone XLVII - All. 7/1, numerosa attività di riscontro riguardante le dichiarazioni dei collaboratori rese sul tema..

La esplorazione del fenomeno eseguita con la acquisizione di tutti gli atti riguardanti i processi nei quali si sospettava la illecita interferenza condizionante l'esito degli stessi esclude la esistenza di un solo fatto specifico riguardante la condotta dell'avv. Romeo protesa ad illecite interferenze nell'ambito giudiziario.

B5.7 - Il capo di imputazione

L'aspetto emblematico della vicenda giudiziaria occorsa all'avvocato Romeo è costituito dalla formulazione del capo di imputazione.

La sua originaria formulazione risale al 21.06.93 con la stesura della richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei Deputati.

Lo stesso subisce alcune insensate ed immotivate modifiche con la richiesta dei PM della DDA della ordinanza di custodia cautelare del 21.12.1994 e la richiesta di rinvio a giudizio del 16/3/1995.

Esse consistono nella aggiunta tra le finalità del reato associativo “dell’aggiustamento di processi” e nella fissazione della data di inizio della condotta criminosa nell’anno 1970.

Agli atti del procedimento risulta effettuata una abbondante attività di indagine specifica sul tema “aggiustamento processi” con produzione di allegati (All. n.7/1 depositati nel Faldone XLVII) materializzatesi in pacifici capi di imputazioni a carico di persone per le quali è stato richiesto l’O.C.C. ed il rinvio a giudizio.

In esse non è contenuto alcun riferimento, alcun elemento che si è aggiunto alle generiche dichiarazioni di Lauro e Barreca già conosciute dal dr Macrì il 21.06.93 e non inserite in quel capo di imputazione dallo stesso formulato. Le arcane e misteriose ragioni che portano i PP.MM. a tale aggiunta nel capo di imputazione ed anche la supina, indifferente adesione del G.I.P. alla immotivata modifica, di per se costituisce affermazione palesemente contraria alle emergenze processuali derivata da negligenza inescusabile.

Così come costituisce attività gravemente colposa da parte del G.I.P. l’aver con acquiescenza accolto la puntualizzazione della data di inizio della imputazione che:

a - viene fatta risalire ad epoca nella quale non era nemmeno previsto dal codice penale il reato associativo;

b - ai presunti correi viene contestato il capo di imputazione F10 in cui viene determinata la data di inizio della associazione con il 1985-86.

Immotivatamente, senza alcun percorso logico il G.I.P. nella parte conclusiva dell’immane sforzo “compositivo” dell’O.C.C. afferma che:

“In conclusione, può affermarsi provato, in maniera difficilmente confutabile, l’appoggio determinante e prezioso, che la ‘ndrangheta reggina diede alla fuga e all’espratrio di Franco Freda, personaggio che

notoriamente nulla aveva a che fare, almeno apparentemente con la criminalità organizzata di tipo mafioso, ma che era invece inserito, ad altissimo livello, negli ambienti e nelle organizzazioni della destra eversiva e stragista.. Il motivo di tale sostegno non risulta ancora oggi del tutto chiaro, ma rientrava sicuramente nei progetti di quella parte della 'ndrangheta che aveva nei De Stefano e nell'avv. Romeo i sostenitori più convinti del progetto politico eversivo e dell'alleanza tra poteri criminali e poteri occulti per il conseguimento di tale obiettivo. Un progetto questo che si snodò senza sostanziali interruzioni dal 1969 sino al 1979, senza tuttavia interrompersi”.

Peraltro è paradossale che l'avv. Romeo, tra gli imputati del procedimento 46.93 denominato Olimpia, sia l'unico nel cui capo di imputazione si legge che tra le finalità della associazione vi era la commissione di reati finalizzati al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, ed alla realizzazione di progetti politici.

Romeo quindi con chi avrebbe assunto il vincolo associativo, chi sono gli imputati suoi correi ?

Quanto sopra si rileva più compiutamente attraverso l'esame comparativo dei singoli capi di imputazione richiamati (**Allegato b5.7-1**) ed attraverso i rilievi contenuti sul punto nella memoria difensiva presentata il 28.09.95 al Tribunale della Libertà di Reggio Calabria. (**Allegato b5.7-2**)

CONCLUSIONI

Alla luce dei fatti sin qui esposti si può affermare che il GIP ha accolto la prospettazione della vicenda senza un minimo cenno di “attenzione valutativa” degli atti del procedimento, che apertamente

contraddicono i fatti posti a base della motivazione del provvedimento coercitivo, per cui deve attribuirsi al magistrato quella inescusabile negligenza individuata nell'ipotesi limite dell'errore di fatto colposo di cui all'art. 2 della legge n. 117 del 1988 atteso che per gli atti del procedimento opera una presunzione iuris tantum di conoscibilità analoga a quella derivante, per disposizione di legge, dei meccanismi di pubblicazione.

A seguito della vicenda giudiziaria, che lo ha coinvolto l'avv. Romeo ha, naturalmente, subito gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali che legittimano ora le sue pretese risarcitorie nella misura di lire dieci miliardi, la sua vita, quella della sua famiglia ed il suo nome onorato di avvocato e di uomo sono stati stravolti.

L'ingiusta detenzione ha cagionato, infatti, all'attore gravi pregiudizi psicofisici e sofferenze conseguenti al discredito, alla squalifica sociale e professionale, alla risonanza che la vicenda ha avuto nell'opinione pubblica, nell'ambiente di lavoro ma soprattutto ha prodotto una caduta di immagine che costituisce l'elemento indispensabile per un uomo impegnato nel pubblico e nella politica. (**Allegato c1**).

Di tali circostanze occorrerà avere riguardo, unitamente alla durata della custodia cautelare, ai fini della quantificazione del danno.

Non vi è dubbio che l'attività del GIP nel suo insieme e la ordinanza di carcerazione:

- hanno leso la reputazione di uomo politico - avvocato, acquisita dall'attore negli anni della sua carriera;
- hanno inciso sul suo prestigio e sulla sua credibilità di avvocato, di uomo e di padre di famiglia;
- hanno offeso il suo onore e la sua dignità, pregiudicando la carriera politica e la sua vita di relazione;
- hanno violato il diritto all'identità personale,

In particolare, i danni patrimoniali consistono:

- a. - Nelle spese sostenute dall'avv. Romeo per onorari in favore dei due avvocati che lo hanno assistito nel lungo iter del processo penale;
- b. - Nel mancato guadagno derivante da una ridotta attività professionale in alcuni settori di lavoro per una molteplicità di ragioni tutte riconducibili alla vicenda ;
- c. - nella menomata, permanente, capacità di acquisizione della clientela;

I danni non patrimoniali sono conseguenti alle sofferenze patite dall'ingiusta detenzione carceraria e dalla pubblicazione di tutta la vicenda penale nei vari giornali nazionali e regionali, nelle televisioni nazionali e locali (che, però, non hanno dato notizia e rilevanza al provvedimento di annullamento della ordinanza di custodia cautelare. Inoltre la pubblicizzazione della vicenda in numerosi libri (editi da case editrici di livello nazionale) ha generato in una vastissima fascia di cittadini l'immagine di persona corrotta);

In particolare per meglio valutare la esistenza del danno causato dal provvedimento restrittivo e procedere, quindi, ad una corretta quantificazione, occorre preliminarmente definire gli aspetti oggettivi dell'evento e le condizioni soggettive della parte lesa.

C1 - Caratteristiche oggettive della O.C.C.:

Il provvedimento viene emesso il 27.06.1995, eseguito il 17.07.1995, revocato dal T. d. L. di Reggio Calabria il 02.10.1995.

L'imputazione è tra le più infamanti, art. 416 bis c.p., i fatti e le accuse poste a base ancora di più.

Con il provvedimento coercitivo. Il Gip, giudice terzo, accoglie la richiesta dell'accusa ed esprime un autonomo giudizio prognostico di colpevolezza.

Il messaggio pubblico che scaturisce dal provvedimento è che l'accusa viene ritenuta fondata, per supposta esistenza dei gravi indizi ed inoltre che le esigenze cautelari, implicite nel tipo di reato, esistono perché nulla lascia escludere che ci si trova dinanzi ad un personaggio di elevata pericolosità sociale.

Il provvedimento è parte integrante di una più complessa ed articolata richiesta cautelare che riguarda 502 imputati (un vero record per i tempi) la maggior parte dei quali ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata di Reggio e dintorni, “ un manipolo di uomini predisposto e votato ad ogni illecito compromesso che ha pilotato e gestito con scellerata e crudele abiezione la società civile calabrese”.

La posizione giudiziaria dell'avvocato Romeo è inquadrata nel capitolo denominato “ La politica della ndrangheta” e la proiezione dell'imputato è stata di un mafioso infiltrato nella politica.

C2 - Il danno patrimoniale

L'avvocato Romeo è stato raggiunto dall'avviso di garanzia il 24 maggio 1993 ovvero a distanza di quasi un anno dalla sua elezione a parlamentare nazionale.

Egli nonostante la gravità dell'accusa elevatagli ha continuato ad esercitare l'attività istituzionale ed ha assolto alle funzioni pubbliche cui era stato chiamato in quel periodo.

La XI^a legislatura è conclusa con lo scioglimento delle Camere per il cui rinnovo sono state fissate le elezioni del mese di aprile del 1994.

L'avvocato Romeo è stato candidato alle elezioni dell'aprile 1994 alla Camera dei deputati, nel collegio n. 16 della Calabria, nella lista “Socialdemocrazia per le libertà” senza risultare eletto.

Cessata l'attività parlamentare che di fatto lo aveva allontanato dagli impegni professionali si è dedicato all'attività di avvocato.

Una ripresa, dura per varie ragioni, tesa alla ricostruzione di un rapporto fiduciario e di stima con una vasta potenziale clientela.

Il provvedimento cautelare interviene a distanza di poco più di un anno dalla faticosa attività di ripresa della professione che viene pertanto interrotta traumaticamente ed intaccata profondamente nel meccanismo vitale che la governa: rapporto di fiducia cliente-avvocato.

Sotto tale aspetto è stato subito un danno emergente (energie e risorse investite nella fase di avvio e paralisi dell'attività nel periodo della detenzione) ed un lucro cessante (menomate capacità di acquisizione della clientela).

Nella determinazione del danno patrimoniale deve tenersi conto anche del cosiddetto danno biologico ovvero dei riflessi traumatici di natura psichica ed a carattere permanente che un tale evento ha procurato in un uomo di “mezza età”, tutta spesa, come si può rivelare dai curricula indicati agli atti, per realizzare un solo patrimonio: la costruzione di una identità personale connotata da una rispettabile reputazione, da una dignità sociale ed intellettuale.

Una vita tutta intensamente vissuta all'interno di precise coordinate morali; nel pubblico ed al servizio della comunità; non alla ricerca di ricchezze o alla acquisizione di beni materiali, quanto invece alla ricerca di rapporti umani e di consensi alla propria azione; gratificato soltanto dall'accrescimento del proprio patrimonio intellettuale ed umano.

Quel provvedimento ha contribuito in modo determinante, per il suo contenuto, per il particolare momento in cui è stato eseguito, a stroncare irrimediabilmente il rapporto dell'uomo con la sua comunità faticosamente costruito in oltre 30 anni di civile impegno e costituente ormai la ragione fondamentale di una esistenza.

Per queste profonde, autentiche ragioni ha determinato una violenta illegittima svolta nella vita di una persona, producendone profondi segni indelebili .

C3 - Il danno non patrimoniale ed i criteri seguiti per la sua determinazione

L'istante ha diritto anche alla liquidazione del danno non patrimoniale che resta affidato ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice adito che nell'effettuare la quantificazione si muoverà all'interno di consolidati postulati giurisprudenziali. Atteso che :

- Cass. 87/ 9430 “la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge a precise valutazioni analitiche e resta perciò affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito che, nell'effettuare la relativa quantificazione, deve tenere conto delle sofferenze realmente patite dall'offeso, dalla gravità dell'illecito e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da adeguare la somma liquidata al caso particolare;

- Cass. 64/ 2336 a tal fine deve prendersi in considerazione anche l'entità dell'offesa arrecata, l'età, il sesso del leso, la sua minore o maggiore sensibilità ed altri elementi del genere;

- Trib. Milano 27.06.91 ,Trib. Roma 24.11.92 in Dir. dell'inf. e dell'Informat. 1992,78 e 1993,403 - accertare se trattasi di offese generiche ovvero consistenti nell'attribuzione di fatti determinati, nel qual caso bisognerà valutare anche la natura degli stessi, la loro maggiore o minore gravità e la conseguente maggiore o minore sensazione suscitata nei destinatari della notizia e nel diffamato ;

- Cass. 93/2491 occorrerebbe tenere conto pure delle condizioni sociali del danneggiato e della sua collocazione professionale in quanto il patema d'animo e le sofferenze morali sono ricollegabili e proporzionabili anche

all'inserimento del soggetto in un determinato contesto sociale ed al discredito che dai fatti diffamatori può derivare nel suo ambito ;
appare pertanto opportuno evidenziare le circostanze di fatto che potrebbero costituire gli elementi di valutazione su cui si basa la determinazione del danno.

I dati personali del danneggiato, al momento della pubblicazione del libro, rilevanti a tal fine possono riassumersi in

c3.1 - Dati privati:

Paolo Romeo nato a Reggio Calabria il 19.03.1947; coniugato, padre di due figli nati il 31.07.1975 ed il 12.07.7

c3.2 - Dati politici c3.3 - Dati istituzionali:

illustrati nell' allegato **a1**

c3.4 - Dati professionali:

Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Messina nell'anno accademico 1971, avvia l'attività professionale svolgendo tirocinio presso alcuni studi legali.

Nel 1976, dopo avere superato gli esami di procuratore legale, avvia autonomamente l'attività legale a Reggio Calabria curando il settore civilistico e penale.

Negli anni 1985 - 1993 l'attività professionale viene espletata con l'ausilio di collaboratori di studio essendo divenuto gradualmente assorbente l'impegno istituzionale.

Nel 1994 ritorna esclusivamente all'impegno professionale.

Sulla base degli elementi sopra evidenziati emerge :

- che nel 1993 l'istante era al vertice della sua carriera istituzionale ed era candidato a ricoprire incarichi di governo;
- che era al vertice della sua attività politica in considerazione degli alti incarichi di responsabilità ricoperti all'interno del PSDI ;

- che nonostante l'impegno politico non aveva dismesso l'attività professionale
- che il sistema di relazioni sociali ed amicali era strettamente connesso con il sistema politico e professionale ;
- che le molteplici attività espletate erano tutte strettamente legate da un rapporto di stima e di fiducia con amici, clienti ed elettori;
- che aveva da sempre goduto, costantemente ed in modo crescente di un vasto consenso popolare che gli aveva assicurato la presenza in diversi enti istituzionali;
- che nonostante la classe dirigente politica della città di Reggio Calabria fosse stata coinvolta dal fenomeno giudiziario di tangentopoli, l'istante non era rimasto coinvolto e pertanto nel corso delle elezioni amministrative del novembre 1992 a Reggio Calabria consegue con la lista del PSDI un lusinghiero risultato elettorale.

Ciò posto, l'avv. Romeo Paolo, rappresentato e difeso come sopra

C I T A

- il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, via dei Mille is. 101; a comparire innanzi al Tribunale Civile di Messina all'udienza del _____ ore _____ e seguenti con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. innanzi al G.I. che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. e con avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e che, non comparendo, si procederà in sua contumacia, ove l'istante chiederà, come si da ora chiede e conclude, che piaccia alla Giustizia del Tribunale Ill.mo:

1. - ritenere e dichiarare responsabile dei danni subiti dall'avv. Romeo Paolo il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria.
2. - Conseguentemente condannare il Presidente del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni in favore dell'avv. Romeo Paolo ed al pagamento della somma di L. 10.000.000.000, oltre gli interessi e rivalutazione, previa delibazione in Camera di Consiglio sull'ammissibilità della domanda risarcitoria, con rimessione della causa al Collegio.
3. - Condannare il Presidente del Consiglio dei Ministri alle spese giudiziali.

Si offrono in comunicazione tutti i documenti sopra menzionati ed elencati nell'indice del fascicolo.

Data

Avv. Sandro **Arena**

Avv. Maria Luisa **Franchina**

Dò mandato all'Avv. Sandro Arena e all'Avv. Maria Luisa Franchina a rappresentarmi, assistermi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase, stato e grado anche di appello ivi comprese le fasi esecutive, incidentali e di opposizione, con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di delegare, transigere, conciliare, incassare, quietanzare, rinunciare ed accettare rinuncia agli atti, farsi sostituire, chiamare terzi in giudizio, sottoscrivere atto di precetto.

Eleggo domicilio in Messina Via Dei Mille 243 presso lo studio dell'Avv. Sandro Arena.

Paolo Romeo

Vera ed autentica la firma

Avv. Sandro Arena

Avv. Maria Luisa Franchina



INDICE DEGLI ALLEGATI ALLA CITAZIONE

A - Fatto

- a-1 - Curriculum politico dell'imputato avv. Paolo Romeo
- a-2 - Autorizzazione a procedere del 21.06.1993 contro avv. Romeo
- a-3 - Stralcio richiesta di O.C.C. da parte della DDA relativa avv. Romeo
- a-4 - O.C.C. del Gip di RC n. 65.94 R.O.C.C. D.D.A. del 27.06.1995
- a-5 - Ordinanza del TDL di Reggio Cal n.1172-P.95RTL
- a-6 - Sentenza Suprema Corte di Cassazione n. 188 del 16.01.1996
- a-7 - Decreto di giudizio immediato del GIP di RC del 04.10.95

A1 - Violazione art. 405 e 406 cpp : tardiva richiesta della proroga dei termini

- a1-1 - Atti relativi alla richiesta di proroga ex art. 406 cpp del 18.10.94
- a1-2 - Delega alle indagini del 13.05.93 sul contenuto v.i. 5.5.93 Barreca
- a1-3 - Bozze delle richieste di proroga f. 31833-34-35-62 atti PM

A2 - Violazione art. 343 e 344 c.p.p.: le indagini svolte dopo la richiesta di a.p.

- a2.-1 - Informativa della questura di RC del 30.10.1993 con allegati v.i.
- a2.-2 - Interrogatorio Logoteta Demetrio del 12.07.93
- a2-3 - Richiesta copia processo Addis + altri
- a2.-4 - Richiesta alla Digos di RC del 19.07.93 ed informativa del 27.07.93
- a2-5 - Accertamenti m/llo Amico
- a2-6 - Richiesta atti Questura di Reggio Calabria
- a2-7 - Richiesta al SISME e SISDE del 11.11.1993

B1 - Criterio di valutazione nell'esame degli atti del procedimento del Gip

b1-1 - Le interviste del dr Boemi Salvatore

B2 - L'O.C.C. : struttura, contenuto e forma

b2-1 - Confronto tra richiesta a.p., richiesta occ, ordinanza di c.c.

B3 - La mancata attività di indagine e di verifica

b3-1 - Cotroesame Col. Pellegrini ud. 27.05.96 proc. 16.95 RG As. RC

b3-2 - Stralci int. Cap. Di Fazio ud. 03.06.96 proc. 16.95 RG As. RC

b3-3 - Fotocopie dichiarazioni giornalistiche del Dr. Macri

b3-4 - Stralcio sentenza di rinvio a giudizio del G.I. di Milano Dr. Salvini

b3-5 - Richiesta ammissione testi del PM nel proc. 16.95 RG Assise RC

b3-6 - Richiesta proroga intercettazione telefonica operazione “ Nagasaki

b3-7 - Informativa DIA del 06.12.95 Prot. 7381

b3-8 - Copia articolo del settimanale Panorama del 05.09.93 dal titolo

“ Arrestate la dama bionda “

B4.1 - Atti relativi al capo F9, scheda e certificato penale di Presto

b4.1-1 - Scheda Dia riguardante Presto Antonio e certificato penale

b4.1-2 - Informativa Carabinieri di Palmi del 30.07.92 e del 21.10.92

b4.1-3 - Capo di imputazione F9 relativo alla cosca Libri

B4.2 - I falsi dati elettorali delle politiche 92.

b4.2-1 - Copia pag. 6929 degli atti depositati nel fascicolo del PM

b4.2-2 - Raffronto elettorale voti PSDI 1987,1990,1992 in Calabria

b4.2-3 - Copia della pagina 6932 degli atti depositati nel fascicolo del PM

- b4.2-4 - Copia della trascrizione della telefonata 27.04.94
- b4.2-5 - Stralcio verbale di int. cap. Di Fazio Carmelino ud. 03.06.96

B4.3 - Di tutte le telefonate intercettate a Martino e riguardanti Romeo

- b4.3-1 - Tabulati telefonate effettuate dal cellulare in uso a Martino
- b4.3-2 - Confronto tra valutazioni delle telefonate “Martino” nei diversi atti

B4.4 - Informativa “Eportentosi” relativamente ai beni di Martino

- b4.4-1 - Contenuto appunti sequestrati a Martino Paolo e stralcio memoria difensiva TdL del 29.09.95 cap. XXIV
- b4.4-2 - Interrogatorio Isp. Eportentosi proc. 16.95 As. Rc udienza 27.09.96
- b4.4-3 - Confronto tra valutazioni informativa Eportentosi nei diversi atti

B4.5 - Informativa “Eportentosi” relativamente al rapporto professionale

- b4.5-1 - Confronto tra valutazioni del rapporto Romeo-Martino
- b4.5-2 - Verballi di int. di Murolo G. 15/7/93 e di Martino N. 22/7/93
- b4.5-3 - Verbale di interrogatorio di Barreca Filippo del 11.11.1992

B4.7 - La alterazione della biografia giudiziaria dell ' indagato

- b4.7-1 - Biografia giudiziaria dell'avv. Romeo utilizzata nella OCC
- b4.7-2 - Esposto dell'avv. Romeo avverso il falso riscontro “Ierardo”

B4.9 - Le conclusioni delle indagini su Zamboni

- b4.9-1 - Informativa su Zamboni del 25.10.93
- b4.9-2 - Informativa su Zamboni del 15.11.93

b4.9-3 - Risposta SISMI a DDA di RC del 17.12.93

b4.9-4 - Esito accertamenti su Zamboni

b4.9-5 - Informazione di garanzia notificata a Zamboni l'11.10.94

B4.10 - Le intercettazioni telefoniche del procedimento Giglio

b4.10-1 - Richiesta del dr Macrì del 20.09.93

b4.10-2 - Informativa n. 154/2-19991 del 3.5.92

B4.12 - Gli accertamenti del M/llo Amico ed il falso riscontro Ierardo

b4.12-1 - Copia pagina 73691 degli atti depositati al fascicolo del PM

b4.12-2 - Informativa DIA del 27.11.95

B4.13 - La definizione delle dichiarazioni dei collaboratori

b4.13-1 - Confronto sulle definizioni delle dichiarazioni dei collaboratori

b4.13-2 - Confronto dichiarazioni di Lauro, Barreca e Ierardo su Romeo

b4.13-3 - Capitolo ... della memoria del TDL

B5.5 - Atti relativi al proc. 17,92 RGNR acquisito agli atti

b5.5-1 - Informativa Carabinieri di RC del 01.11.1994 a firma Mag. Raffa

b5.5-2 - O.C.C. proc. 17.92 Quattrone + 14

B5.7 - Il capo di imputazione

b5.7-1 - Confronto Capi di imputazione H2, F10, F18, F19, Aut. a proc.

b5.7-2 - Stralcio memoria difensiva TdL del 29.09.95 cap VIII

C - Conclusioni

c1 - Rassegna stampa riguardante Romeo Paolo

FATTO 1

- A - La responsabilità civile del magistrato ex art. 2, comma3, lett. d*
- A1 - Violazione art. 405 e 406 cpp : tardiva richiesta della proroga dei termini*
- A2 - Violazione art. 343 e 344 c.p.p.: le indagini dopo la richiesta di a.p.*
- B1 - Criterio di valutazione nell'esame degli atti del procedimento del Gip*
- B2 - L'O.C.C. : struttura, contenuto e forma*
- B3 - La mancata attività di indagine e di verifica*
- B4 - Assenza di valutazione di atti processuali*
 - B4.1 - Atti relativi al capo F9, scheda e certificato penale di Presto*
 - B4.2 - I falsi dati elettorali delle politiche 92.*
 - B4.3 - Le telefonate intercettate a Martino e riguardanti Romeo*
 - B4.4 - Informativa "Eportentosi" relativamente ai beni di Martino*
 - B4.5 - Informativa "Eportentosi" sul rapporto professionale.*
 - B4.6 - Informativa Digos del 27.07.93 relativa alla militanza politica*
 - B4.7 - La alterazione della biografia giudiziaria dell ' indagato.*
 - B4.8 - La falsa ricostruzione della fuga di Freda*
 - B4.9 - Le conclusioni delle indagini su Zamboni*
 - B4.10 - Le intercettazioni telefoniche del procedimento Giglio*
 - B4.11 - Informativa del SISMI del 17.12.1993*
 - B4.12 - Gli accertamenti del M/llo Amico ed il falso riscontro Ierardo*
 - B4.13 - La definizione delle dichiarazione dei collaboratori*
- B5.1 - Atti relativi al capo di imputazione F18*
- B5.2 - Atti relativi al capo di imputazione F10*
- B5.3 - Atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio*
- B5.4 - Procedimenti penali contro la ndrangheta acquisiti agli atti*
- B5.5 - Atti relativi al proc. 17,92 RGNR acquisito agli atti del PM*
- B5.6 - Atti relativi al capitolo "aggiustamento processi*
- B5.7 - Il capo di imputazione*

CONCLUSIONI

- C1 - Caratteristiche oggettive della O.C.C.:*
- C2 - Il danno patrimoniale*
- C3 - Il danno non patrimoniale ed i criteri seguiti per la sua determinazione*

a1-13 - Elenco processo contro la ndrangheta dagli anni 70 ad oggi

b3-1 - Stralci v.i. Col. Santarelli Proc. 16.95 RG Assise RC udienza del 12.12.1996

b3-2 - Esposto del 23.12.1996 sul pericolo di concertazione tra collaboratori

b3-3 - Rassegna stampa ed elenco pubblicazioni su vicenda giudiziaria Romeo

b3-4 - Audizione Commissione Parlamentare Antimafia seduta del 07.02.1997 del Dr Manganelli

- 17 - Confronto tra valutazioni del rapporto professionale Romeo-Martino
- 18 - Verbali di interrogatorio di Murolo G. e di Martino N.
- 19 - Verbale di interrogatorio di Barreca Filippo del
- 20 - Confronto sulle definizioni delle dichiarazioni dei collaboratori
- 21 - Confronto dichiarazioni di Lauro, Barreca e Ierardo riguardanti Romeo
- 22 - Copia pagina 73691 degli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio
- 23 - Esposto dell'avv. Romeo avverso il falso riscontro "ierardo"
- 24 - Informativa DIA del 27.11.95
- 25 - Biografia giudiziaria dell'avv. Romeo utilizzata nella OCC
- 26 - Copia della pagina 6929 degli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio
- 27 - Raffronto elettorale voti PSDI 1987,1990,1992 nelle tre province Calabresi
- 28 - Copia della pagina 6932 degli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio

dalla informativa DIA dell'1/12/1994. Infatti coincidono perfettamente gli stralci dei verbali di interrogatorio esaminati e valutati dalla DIA come quelle proposti dal GIP che sicuramente non ha compiuto una valutazione complessiva di tutte le dichiarazioni dei collaboratori riguardanti Romeo, ovvero il GIP non ha compiuto alcuna attività selettiva delle dichiarazioni.

I riscontri di cui al punto a ripropongono le stesse circostanze, con la medesima articolazione, e con le medesime valutazioni del P.M. e della DIA.

La presentazione della figura politica ricalca ancora la medesima impostazione e gli stessi punti della DIA e del P.M.

Struttura , contenuto e forma

Struttura:

La ordinanza è costituita da 67 pagine.

Consta:

- a) di una premessa, da pag. 2 a pag. 4, di carattere generale utile ad inquadrare la posizione Romeo nel più ampio contesto criminale reggino.
- b) di un insieme di stralci di verbali di interrogatorio dei collaboratori da pag. 4 a pag. 21.
- c) successivamente vengono trattati i riscontri alle dichiarazioni da pag. 21 a pag. 28
- d) altro capitolo è dedicato alla figura politica dell'avv. Paolo Romeo da pag. 28 a pag. 33.
- e) la fuga di Freda costituisce il pezzo forte del provvedimento ed assorbe ben 32 pagine ovvero da pag. 34 a pag. 65.

f) una mezza paginetta per qualche breve valutazione sulle esigenze cautelari ed altra poche righe per ordinare la cattura.

Atti relativi alla richiesta di proroga ex art. 406 cpp

1 - Informativa del 17.06.1993 n° 6436/2 Questura di Reggio Calabria
con allegato

14.06.93 Interrogatorio dr Barcella Giovanni

16.06.93 Interrogatorio dr De Stefano Demetrio

2 - 08.07.93 Informativa della Questura di Reggio Calabria su Presto
Antonio

3 - 27.07.93 Acquisizione informativa della Questura di Reggio
Calabria sez.

Digos Cat. A 8/93 ser1 con 32 allegati relativi a Paolo Romeo

4 - Informativa del 30.09.1993 della Squadra Mobile Questura di RC
con allegati :

02.07.93 Interrogatorio avv.Catanoso Pietro

05.07.93 Interrogatorio avv. Tommasini Emidio

12.07.93 Interrogatorio Logoteta Demetrio su intercettazione
ambientale e su elezioni politiche 1992

12.07.93 Interrogatorio avv. Verdirame Giuseppe

13.07.93 Interrogatorio arch. Borrello Giovanni

13.07.93 Interrogatorio sig.Iannò Claudio

14.07.93 Interrogatorio sig. Polimeni Giovanni

15.07.93 Interrogatorio avv. Murolo Giancarlo
 15.07.93 Interrogatorio Talamo Angela
 19.07.93 Interrogatorio Amico Michele
 22.07.93 Interrogatorio Martino Natale

5 - 11.11.93 Richiesta SISME e SISDE

6 - 05.11.94 Interrogatorio Mallamaci Benedetto
 12.11.94 Interrogatorio Canale Parola
 15.02.95 Interrogatorio Freda Franco

7 - DICHIARAZIONI DI **LAURO UBALDO GIACOMO** depositati nel proc.
 46.93 -
 " OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

rese alla DDA di Reggio Calabria

07.07.92	04.08.92	19.08.92	21.08.92	28.08.92	03.09.92
14.09.92	<u>24.09.92</u>	15.10.92	05.11.92	05.11.92	05.11.92
06.11.92	06.11.92	10.11.92	10.11.92	16.11.92	18.11.92
19.11.92	20.11.92	21.11.92	22.11.92	23.11.92	24.11.92
25.11.92	26.11.92	27.11.92	28.11.92	02.12.92	03.12.92
04.12.92	05.12.92	07.12.92	08.12.92	14.12.92	16.12.92
	<u>19.12.92</u>				
04.02.93	11.02.93	16.02.93	18.02.93	25.02.93	<u>17.05.93</u>
19.05.93	30.05.93	01.06.93	16.06.93	<u>08.07.93</u>	<u>27.08.93</u>
<i>28.08.93</i>	<i>05.09.93</i>	<i>11.09.93</i>	<i>19.09.93</i>	<i>20.09.93</i>	<i>13.10.93</i>
<i>14.10.93</i>	<i>26.10.93</i>	01.12.93	01.12.93	02.12.93	13.12.93

10.02.94	10.02.94	11.02.94	11.02.94	12.02.94	18.02.94
19.02.94	20.02.94	25.02.94	25.02.94	25.03.94	<u>30.03.94</u>
08.04.94	09.04.94	18.04.94	18.04.94	19.04.94	28.04.94
02.05.94	14.05.94	21.06.94	16.06.94	21.06.94	02.07.94
13.07.94	16.09.94	<u>10.10.94</u>	10.10.94	<u>06.11.94</u>	<u>16.11.94</u>
<u>23.11.94</u>	<u>02.12.94</u>	<u>02.12.94</u>	<u>20.12.94</u>		
<u>14.01.95</u>	<u>23.02.95</u>	<u>24.02.95</u>	<u>03.03.95</u>	<u>04.03.95</u>	<u>06.04.95</u>

rese ad altra autorità giudiziaria

<u>12.10.93</u>	<u>14.10.93</u>	21.06.94
------------------------	------------------------	----------

8 - DICHIARAZIONI DI **BARRECA FILIPPO** depositati nel proc. 46.93 - " OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

08.11.92	08.11.92	10.11.92	<u>11.11.92</u>	11.11.92	<u>17.11.92</u>
17.11.92	18.11.92	19.11.92	20.11.92	23.11.92	24.11.92
26.11.92	27.11.92	28.11.92	01.12.92	03.12.92	07.12.92
10.12.92	11.12.92	<u>17.12.92</u>	<u>22.12.92</u>		
05.01.93	14.01.93	15.01.93	16.01.93	<u>20.01.93</u>	21.01.93
22.01.93	23.01.93	27.01.93	<u>28.01.93</u>	29.01.93	<u>03.02.93</u>
05.02.93	10.02.93	24.02.93	05.04.93	<u>05.05.93</u>	<u>18.05.93</u>
24.05.93	25.05.93	25.05.93	31.05.93	01.06.93	<u>10.06.93</u>
22.06.93	23.06.93	<u>25.06.93</u>	<u>26.08.93</u>	<u>09.09.93</u>	<u>10.09.93</u>
<u>10.09.93</u>	<u>11.09.93</u>	<u>15.09.93</u>	03.12.93		
14.05.94	<u>16.06.94</u>	<u>08.11.94</u>	<u>22.11.94</u>		
<u>19.01.95</u>	<u>20.01.95</u>	<u>24.01.95</u>	<u>24.01.95</u>	<u>28.01.95</u>	<u>28.01.95</u>
<u>18.02.95</u>	<u>04.03.95</u>	<u>06.04.95</u>			

rese ad altra autorità giudiziaria\

12.10.93 14.10.93 25.06.93 08.07.93 09.07.93

9 - DICHIARAZIONI DI RIGGIO GIOVANNI depositati nel proc. 46.93 - "
OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

20.09.93 20.09.93 21.09.93 21.09.93 23.09.93 24.09.93
27.09.93
27.09.93 28.09.93 04.10.93 05.10.93 05.10.93 07.10.93
18.10.93 19.10.93 20.10.93 29.10.93 30.10.93 30.10.93
03.11.93 18.11.93 18.11.93 19.11.93 06.12.93 16.12.93
21.01.94 04.02.94 07.02.94 07.02.94 09.02.94 11.02.94
11.03.94 11.03.94 14.03.94 13.05.94 16.09.94 16.09.94
08.10.94 08.10.94 22.10.94 25.10.94 09.11.94 22.11.94
30.11.94 30.11.94
04.03.95

10 - DICHIARAZIONI DI IERARDO MICHELE depositati nel proc. 46.93 - "
OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

09.01.95 31.01.95 01.02.95 01.02.95 08.02.95 10.02.95
09.05.95

11 - DICHIARAZIONI DI GULLA' GIOVANNI depositati nel proc. 46.93 - "
OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

31.01.94 25.03.94 17.06.94 12.10.94 05.02.95

12 - DICHIARAZIONI di SCOPELLITI GIUSEPPE depositati nel proc. 46.93
-" OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

11.10.94 **03.03.95**

13 - DICHIARAZIONI di SERPA STEFANO depositati nel proc. 46.93 -"
OLIMPIA " riguardanti Paolo Romeo

25.03.95 **06.07.96**

14 - DICHIARAZIONI DI PINO FRANCESCO

rese alla DDa di Catanzaro

07.07.95 **21.08.95**

rese all'udienza proc. Mancini c/o Tribunale di Palmi e depositate nel proc. 46.93

06.11.95

CONCLUSIONI

Alla luce dei fatti sin qui esposti si può affermare che il GIP ha accolto la prospettazione della vicenda senza un minimo cenno di “attenzione valutativa” degli atti del procedimento, che apertamente contraddicono i fatti posti a base della motivazione del provvedimento coercitivo, quella inescusabile negligenza individuata nell’ipotesi limite dell’errore di fatto colposo di cui all’art. 2 della legge n. 117 del 1988 atteso che per gli atti del procedimento opera una presunzione iuris tantum di conoscibilità analoga a quella derivante, per disposizione di legge, dei meccanismi di pubblicazione.

A seguito della vicenda giudiziaria, che lo ha coinvolto l’avv. Romeo ha, naturalmente, subito gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali che legittimano ora le sue pretese risarcitorie nella misura di lire dieci miliardi, la sua vita, quella della sua famiglia ed il suo nome onorato di avvocato e di uomo sono stati stravolti.

L’ingiusta detenzione ha cagionato, infatti, all’attore gravi pregiudizi psicofisici e sofferenze conseguenti al discredito, alla squalifica sociale e professionale, alla risonanza che la vicenda ha avuto nell’opinione pubblica , nell’ambiente di lavoro ma soprattutto ha prodotto una caduta di immagine che costituisce l’elemento indispensabile per un uomo impegnato nel pubblico e nella politica. (**Allegato**).

Di tali circostanze occorrerà avere riguardo, unitamente alla durata della custodia cautelare, ai fini della quantificazione del danno.

Non vi è dubbio che l’attività del GIP nel suo insieme e la ordinanza di carcerazione:

- hanno leso la reputazione di uomo politico - avvocato, acquisita dall'attore negli anni della sua carriera;
- hanno inciso sul suo prestigio e sulla sua credibilità di avvocato, di uomo e di padre di famiglia;
- hanno offeso il suo onore e la sua dignità, pregiudicando la carriera politica e la sua vita di relazione;
- hanno violato il diritto all'identità personale,

In particolare, i danni patrimoniali consistono:

- a. - Nelle spese sostenute dall'avv. Romeo per onorari in favore dei due avvocati che lo hanno assistito nel lungo iter del processo penale;
- b. - Nel mancato guadagno derivante da una ridotta attività professionale in alcuni settori di lavoro per una molteplicità di ragioni tutte riconducibili alla vicenda ;
- c. - nella menomata, permanente, capacità di acquisizione della clientela;

I danni non patrimoniali sono conseguenti alle sofferenze patite dall'ingiusta detenzione carceraria e dalla pubblicazione di tutta la vicenda penale nei vari giornali nazionali e regionali, nelle televisioni nazionali e locali (che, però, non hanno dato notizia e rilevanza al provvedimento di annullamento della ordinanza di custodia cautelare. Inoltre la pubblicizzazione della vicenda in numerosi libri (editi da case editrici di livello nazionale) ha generato in una vastissima fascia di cittadini l'immagine di persona corrotta);

In particolare per meglio valutare la esistenza del danno causato dal provvedimento restrittivo e procedere, quindi, ad una corretta

quantificazione, occorre preliminarmente definire gli aspetti oggettivi dell'evento e le condizioni soggettive della parte lesa.

Caratteristiche oggettive della O.C.C.:

Il provvedimento viene emesso il 27.06.1995, eseguito il 17.07.1995, revocato dal T. d. L. di Reggio Calabria il 02.10.1995.

L'imputazione è tra le più infamanti, da sempre ai vertici delle più pericolose organizzazioni criminali, i fatti e le accuse poste a base ancora di più.

Con il provvedimento coercitivo. Il Gip, giudice terzo, accoglie la richiesta dell'accusa ed esprime un autonomo giudizio prognostico di colpevolezza.

Il messaggio pubblico che scaturisce dal provvedimento è che l'accusa viene ritenuta fondata, per supposta esistenza dei gravi indizi ed inoltre che le esigenze cautelari, implicite nel tipo di reato, esistono perché nulla lascia escludere che ci ritrova dinanzi ad un personaggio di elevata pericolosità sociale.

Il provvedimento è parte integrante di una più complessa ed articolata richiesta cautelare che riguarda 502 imputati (un vero record per i tempi) la maggior parte dei quali ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata di Reggio e dintorni, “ un manipolo di uomini predisposto e votato ad ogni illecito compromesso che ha pilotato e gestito con scellerata e crudele abiezione la società civile calabrese”.

La posizione giudiziaria dell'avvocato Romeo è inquadrata nel capitolo denominato “ La politica della ndrangheta” e la proiezione dell'imputato è stata di un mafioso infiltrato nella politica.

Il danno patrimoniale

L'avvocato Romeo è stato raggiunto dall'avviso di garanzia il 24 maggio 1993 ovvero a distanza di quasi un anno dalla sua elezione a parlamentare nazionale.

Egli nonostante la gravità dell'accusa elevatagli ha continuato ad esercitare l'attività istituzionale ed ha assolto alle funzioni pubbliche cui era stato chiamato in quel periodo.

La XI^a legislatura è conclusa con lo scioglimento delle Camere per il cui rinnovo sono state fissate le elezioni del mese di aprile del 1994.

L'avvocato Romeo è stato candidato alle elezioni dell'aprile 1994 alla Camera dei deputati, nel collegio n. 16 della Calabria, nella lista "Socialdemocrazia per le libertà" senza risultare eletto.

Cessata l'attività parlamentare che di fatto lo aveva allontanato dagli impegni professionali si è dedicato all'attività di avvocato.

Una ripresa, dura per varie ragioni, tesa alla ricostruzione di un rapporto fiduciario e di stima con una vasta potenziale clientela.

Il provvedimento cautelare interviene a distanza di poco più di un anno dalla faticosa attività di ripresa della professione che viene pertanto interrotta traumaticamente ed intaccata profondamente nel meccanismo vitale che la governa: rapporto di fiducia cliente-avvocato.

Sotto tale aspetto è stato subito un danno emergente (energie e risorse investite nella fase di avvio e paralisi dell'attività nel periodo della detenzione) ed un lucro cessante (menomate capacità di acquisizione della clientela).

Nella determinazione del danno patrimoniale deve tenersi conto anche del cosiddetto danno biologico ovvero dei riflessi traumatici di natura psichica ed a carattere permanente che un tale evento ha procurato in un uomo di "mezza età", tutta spesa, come si può rivelare dai curricula indicati agli atti, per realizzare un solo patrimonio: la costruzione di una

identità personale connotata da una rispettabile reputazione, da una dignità sociale ed intellettuale.

Una vita tutta intensamente vissuta all'interno di precise coordinate morali; nel pubblico ed al servizio della comunità; non alla ricerca di ricchezze o alla acquisizione di beni materiali, quanto invece alla ricerca di rapporti umani e di consensi alla propria azione; gratificato soltanto dall'accrescimento del proprio patrimonio intellettuale ed umano.

Quel provvedimento ha contribuito in modo determinante, per il suo contenuto, per il particolare momento in cui è stato eseguito, a stroncare irrimediabilmente il rapporto dell'uomo con la sua comunità faticosamente costruito in oltre 30 anni di civile impegno e costituente ormai la ragione fondamentale di una esistenza.

Per queste profonde, autentiche ragioni ha determinato una violenta illegittima svolta nella vita di una persona, producendone profondi segni indelebili (**all. d6**).

Il danno non patrimoniale ed i criteri seguiti per la sua determinazione

L'istante ha diritto anche alla liquidazione del danno non patrimoniale che resta affidato ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice adito che nell'effettuare la quantificazione si muoverà all'interno di consolidati postulati giurisprudenziali.

Atteso che :

- Cass. 87/ 9430 “la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge a precise valutazioni analitiche e resta perciò affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito che, nell'effettuare la relativa quantificazione, deve tenere conto delle sofferenze realmente patite dall'offeso, dalla gravità

dell'illecito e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da adeguare la somma liquidata al caso particolare;

- Cass. 64/ 2336 a tal fine deve prendersi in considerazione anche l'entità dell'offesa arrecata, l'età, il sesso del lesa, la sua minore o maggiore sensibilità ed altri elementi del genere;
- Trib. Milano 27.06.91 ,Trib. Roma 24.11.92 in Dir. dell'inf. e dell'Informat. 1992,78 e 1993,403 - accertare se trattasi di offese generiche ovvero consistenti nell'attribuzione di fatti determinati, nel qual caso bisognerà valutare anche la natura degli stessi, la loro maggiore o minore gravità e la conseguente maggiore o minore sensazione suscitata nei destinatari della notizia e nel diffamato ;
- Cass. 93/2491 occorrerebbe tenere conto pure delle condizioni sociali del danneggiato e della sua collocazione professionale in quanto il patema d'animo e le sofferenze morali sono ricollegabili e proporzionabili anche all'inserimento del soggetto in un determinato contesto sociale ed al discredito che dai fatti diffamatori può derivare nel suo ambito ;

appare pertanto opportuno evidenziare le circostanze di fatto che potrebbero costituire gli elementi di valutazione su cui si basa la determinazione del danno.

I dati personali del danneggiato, al momento della pubblicazione del libro, rilevanti a tal fine possono riassumersi in

1) Dati privati:

Paolo Romeo nato a Reggio Calabria il 19.03.1947; coniugato, padre di due figli nati il 31.07.1975 ed il 12.07.7

2) Dati politici e 3) Dati istituzionali:
illustrati nell' allegato a1

4) Dati professionali:

Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Messina nell'anno accademico 1971, avvia l'attività professionale svolgendo tirocinio presso alcuni studi legali.

Nel 1976, dopo avere superato gli esami di procuratore legale, avvia autonomamente l'attività legale a Reggio Calabria curando il settore civilistico e penale.

Negli anni 1985 - 1993 l'attività professionale viene espletata con l'ausilio di collaboratori di studio essendo divenuto gradualmente assorbente l'impegno istituzionale.

Nel 1994 ritorna esclusivamente all'impegno professionale.

Sulla base degli elementi sopra evidenziati emerge :

- che nel 1993 l'istante era al vertice della sua carriera istituzionale ed era candidato a ricoprire incarichi di governo;
- che era al vertice della sua attività politica in considerazione degli alti incarichi di responsabilità ricoperti all'interno del PSDI ;
- che nonostante l'impegno politico non aveva dismesso l'attività professionale
- che il sistema di relazioni sociali ed amicali era strettamente connesso con il sistema politico e professionale ;
- che le molteplici attività espletate erano tutte strettamente legate da un rapporto di stima e di fiducia con amici, clienti ed elettori;
- che aveva da sempre goduto, costantemente ed in modo crescente di un vasto consenso popolare che gli aveva assicurato la presenza in diversi enti istituzionali;

- che nonostante la classe dirigente politica della città di Reggio Calabria fosse stata coinvolta dal fenomeno giudiziario di tangentopoli, l'istante non era rimasto coinvolto e pertanto nel corso delle elezioni amministrative del novembre 1992 a Reggio Calabria consegue con la lista del PSDI un lusinghiero risultato elettorale.

Ciò posto, l'avv. Romeo Paolo, rappresentato e difeso come sopra

C I T A

- il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, via dei Mille is. 101;
- il MINISTRO DEGLI INTERNI in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, via dei Mille is. 101; a comparire innanzi al Tribunale Civile di Messina all'udienza del _____ ore _____ e seguenti con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. innanzi al G.I. che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. e con avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e che, non comparendo, si procederà in sua contumacia, ove l'istante chiederà, come si da ora chiede e conclude, che piaccia alla Giustizia del Tribunale Ill.mo:
 1. - ritenere e dichiarare responsabile dei danni subiti dall'avv. Romeo Paolo in concorso tra loro la Dia , il Direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria, il Servizio Centrale di Protezione dei collaboratori di giustizia, i sostituti procuratori della DDA di Reggio Calabria ed il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria.

2. - Conseguentemente condannare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro degli Interni al risarcimento dei danni in favore dell'avv. Romeo Paolo ed al pagamento della somma di L. 10.000.000.000, oltre gli interessi e rivalutazione, previa delibazione in Camera di Consiglio sull'ammissibilità della domanda risarcitoria, con rimessione della causa al Collegio.
3. - Condannare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro degli Interni alle spese giudiziali.

Si offrono in comunicazione tutti i documenti sopra menzionati ed elencati nell'indice del fascicolo.

Data

1. - Conseguentemente condannare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro degli Interni al risarcimento dei danni in favore dell'avv. Romeo Paolo ed al pagamento della somma di L. 10.000.000.000, oltre gli interessi e rivalutazione, previa delibazione in Camera di Consiglio sull'ammissibilità della domanda risarcitoria, con rimessione della causa al Collegio.
2. - Condannare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro degli Interni alle spese giudiziali.

Si offrono in comunicazione tutti i documenti sopra menzionati ed elencati nell'indice del fascicolo.

Data

C2 - La insussistenza delle esigenze cautelari desumibile dagli atti

Il GIP avrebbe dovuto correttamente rilevare che agli atti del procedimento risultavano acquisiti elementi dai quali emergeva la non sussistenza di esigenze cautelari . L'art. 275 c. 3° c.p.p., vigente al momento della emissione dell'O.C.C. ed introdotto con il D.L. 9/9/91 n. 291 convertito nella L. 8/11/91 n. 356, non ha inteso ripristinare l'istituto del mandato di cattura obbligatorio; il solo titolo del reato non è sufficiente a imporre la custodia cautelare in carcere, richiedendosi, che non siano acquisiti agli atti, **elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari**.

Non vi è dubbio che elementi per trarre la ragionevole consapevolezza della mancata esistenza del pericolo di fuga, dell'inquinamento delle prove e della pericolosità sociale, agli atti del procedimento ve ne erano in abbondanza.

Occorre innanzi tutto tenere contro del fatto:

- che si tratta di un reato la cui data di inizio viene fatta risalire nientemeno che al 1970;
- che con l'atto di richiesta dell'autorizzazione a procedere non viene richiesta l'autorizzazione all'arresto circostanza che implicitamente contiene una valutazione di insussistenza delle esigenze cautelari;
- che l'inedito filone di indagine - intreccio tra eversione nera e ndrangheta - è “sperimentale”

Inoltre risulta dagli atti:

- che l'indagato era incensurato;
- che i comportamenti dell'indagato, successivi alla notifica dell'avviso di garanzia del 24/5/1993, erano del tutto normali ;

- che l’indagato dichiarando la propria estraneità rispetto ai fatti attribuitigli e la sua fiducia nel corso della Giustizia, ha continuato ad esercitare una impegnata attività di parlamentare sino all’aprile del 1994;
- che ha riproposto la propria candidatura alle elezioni del 1994;
- che l’esito negativo della candidatura e la conseguente assenza dell’indagato dagli organi istituzionali gli aveva comportato di fatto la perdita del potere politico;
- che le fonti di accusa erano costituite esclusivamente dalle propalazioni di collaboratori di giustizia (la prova è data dalla lista dei testi dall’accusa nel dibattimento) che erano protetti, isolati e costantemente vigilati.

Tale comportamento omissivo determina la implicita affermazione che agli atti del processo non vi erano elementi idonei e sufficienti ad escludere la presenza di esigenze cautelari.

Anche questo caso è frutto di negligenza inescusabile desumibile dal mancato approfondimento degli atti processuali.

INDICE ARGOMENTI TRATTATI NELLA CITAZIONE

A1 - La colposa, errata valutazione degli elementi a supporto della O.C.C.;

A2 - Irregolarità contenute nell'indagine:

A2.1 - La tardiva richiesta e concessione della proroga dei termini;

A2.2 - Le indagini svolte dopo la richiesta di a.p.

A2.3 - Le irregolarità nella assunzione dei v.i.

A3 - La insussistenza delle esigenze cautelari desumibile dagli atti;

A4 - I fatti contrari alla evidenza degli atti processuali utilizzati quali riscontri esterni:

A4.1 - I voti di Presto;

A4.2 - Mancata valutazione di tutte le telefonate intercettate a Martino

A4.3 - Mancata valutazione della informativa "Eportentosi";

A4.4 - Mancata valutazione dei v.i. di Martino N. e Murolo G.;

A4.5 - Mancata valutazione della evidente falsità delle dichiarazioni di Lauro in ordine alla vicenda Freda;

A5 - Le dichiarazioni dei collaboratori definite, contrariamente al vero, "dettagliate, univoche e convergenti";

A6 - Il capo d'imputazione

B) per quanto attiene invece alle responsabilità ascrivibili al Ministero degli Interni ai seguenti elementi:

B1 - Il falso riscontro Ierardo;

B2 - La alterazione della biografia giudiziaria dell'indagato;

B3 - La colpevole esistenza del pericolo di concertazione tra collaboratori;

B4 - I falsi dati elettorali delle politiche 92;

B5 - I voti dei "Piromalli"

